Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 21 febbraio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Sicilia

Regione Sardegna

Regione Liguria

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1983, n. **909**.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1982, n. 849, recante modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1982, n. 849;

Veduta la rettorale del 4 gennaio 1983, n. 3819, con la quale il rettore dell'Università anzidetta fa presente che nel decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1982, n. 849, l'insegnamento di « letteratura del Rinascimento » è stato riportato con « letterature del Rinascimento »;

Riconosciuta la necessità di modificare il suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 849/82;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1982, n. 849, è rettificato come appresso:

L'insegnamento di « letterature del Rinascimento » è soppresso e sostituito dal seguente:

letteratura del Rinascimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1984
Registro n. 5 *Istruzione, foglio n.* 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1983, n. **910**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 novembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 47, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia sociale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1984
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 388

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1983, n. **911**.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica « S. Cuore » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica « S. Cuore » di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica « S. Cuore » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 154, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in « chirurgia d'urgenza e pronto soccorso ».

Articolo unico

Scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso

Art. 155. — E' istituita presso l'Università cattolica del « Sacro Cuore » — facoltà di medicina e chirurgia « A. Gemelli » — la scuola di specializzazione in « chirurgia d'urgenza e pronto soccorso », che conferisce il diploma di specialista in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

Art. 156. — La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di semeiotica chirurgica.

Art. 157. — La scuola ha lo scopo di dare un'adeguata preparazione professionale — teorica e pratica — nell'ambito della patologia che richieda provvedimenti chirurgici d'urgenza.

Art. 158. — La durata del corso è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 159. — Il numero degli iscritti è di sei per ogni anno e complessivamente di trenta per l'intero corso di studi.

Art. 160. — Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 161. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 162. — Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia chirurgica;

anestesiologia;

chirurgia sperimentale;

clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso I;

patologia chirurgica I;

ricerche di laboratorio;

semeiotica I.

2° *Anno*:

anatomia patologica;

clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso II;

endoscopia;

fisiopatologia chirurgica I;

patologia chirurgica II;

rianimazione;

semeiotica II;

trattamento pre e post operatorio in chirurgia d'urgenza.

3° *Anno*:

chirurgia vascolare d'urgenza;

clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso III;

fisiopatologia chirurgica II;

neurotraumatologia I;

patologia chirurgica III;

radiologia;

terapia intensiva I;

traumatologia dell'apparato locomotore I.

4° *Anno*:

chirurgia ginecologica d'urgenza;

chirurgia pediatrica d'urgenza;

chirurgia plastica e riparatrice I;

chirurgia toracica d'urgenza I;

clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso IV;

neurotraumatologia II;

terapia intensiva II;

traumatologia dell'apparato locomotore II

5° *Anno*:

angioradiologia;

cardiochirurgia d'urgenza;

chirurgia plastica e riparatrice II;

chirurgica toracica d'urgenza II;

chirurgia urologica d'urgenza;

clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso V;

medicina legale;

trattamento del politraumatizzato;

traumatologia maxillo-facciale.

Art. 163. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 164. — La frequenza alle attività didattiche sia teoriche che pratiche è obbligatoria per 10 mesi all'anno. Per sostenere gli esami annuali di profitto gli specializzandi devono aver frequentato almeno i 3/4 della attività didattica generale.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 165. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

Art. 166. — L'importo delle tasse e soprattasse dovuto dagli iscritti alla scuola è quello previsto dallo statuto dell'Università cattolica determinato dal consiglio di amministrazione in base alle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 167. — Nella scuola è costituito un consiglio, presieduto dal direttore, e composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate le attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

Il direttore viene nominato dal rettore, su proposta del consiglio della scuola, tra i professori ordinari o straordinari che insegnino anche nella scuola stessa; dura in carica tre anni ed è riconfermabile. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1984
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 381

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. **912**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 73, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

filologia greca.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1984
Registro n. 5 *Istruzione, foglio n.* 19

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 24 novembre 1983.

Impegno della somma di lire 8,5 miliardi a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 352, art. 15, lettera c) (residui 1983).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 352, recante norme per l'attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 268 del 28 aprile 1975;

Vista la legge di bilancio n. 133/83;

Vista la delibera CIPE 23 settembre 1983, con la quale si ripartisce, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la disponibilità complessiva di lire 8,5 miliardi, a titolo di annualità 1983 dei limiti d'impegno — ex art. 15, lettera *c*), della legge n. 352 del 1976 — dal 1976 al 1980, per le finalità ex art. 10, lettera *a*), della sopracitata legge n. 352/76;

Decreta:

Art. 1.

La disponibilità complessiva di lire 8,5 miliardi, corrispondente alle annualità 1983 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c*), della legge n. 352/76, è impegnata, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in migliaia)
Trento	121.125
Bolzano	136.850
Piemonte	585.358
Valle d'Aosta	135.422
Lombardia	432.344
Veneto	341.537
Friuli-Venezia Giulia	148.304
Liguria	182.237
Emilia-Romagna	428.573
Umbria	192.606
Marche	209.841
Toscana	408.103
Lazio	345.450
Abruzzo	412.590
Molise	217.260
Campania	481.440
Puglia	443.700
Basilicata	474.300
Calabria	578.340
Sicilia	669.120
Sardegna	1.555.500
Totale	8.500.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1983.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1983

Il Ministro: LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1984
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 36

(475)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 febbraio 1984.

Approvazione del modello di domanda di attribuzione del numero di codice fiscale da presentare da parte delle persone fisiche agli uffici distrettuali delle imposte dirette.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al numero di codice fiscale dei contribuenti;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784 e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1976, modificato dal decreto ministeriale 15 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 5 dicembre 1983, con il quale si stabilisce che le domande di attribuzione del numero di codice fiscale da presentare da parte delle persone fisiche devono essere redatte in conformità al modello AA4, allegato 1 allo stesso decreto;

Visti i decreti ministeriali 26 luglio 1977, 27 gennaio 1978, 13 febbraio 1978 e 27 febbraio 1979 con i quali sono stati approvati i modelli di domanda di attribuzione del numero di codice fiscale, modelli AA4/1, AA4/2, AA4/3, AA4/4;

Considerato che in relazione alle mutate esigenze operative, si rende necessario apportare modifiche al modello di domanda di attribuzione del numero di codice fiscale da presentare da parte delle persone fisiche agli uffici distrettuali delle imposte dirette;

Decreta:

Articolo unico

MODELLO DI DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE

E' approvato il modello AA4/5 allegato al presente decreto, concernente la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale da presentare da parte delle persone fisiche agli uffici distrettuali delle imposte dirette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1984

Il Ministro: VISENTINI

MOD. AA4/5

MINISTERO DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA

marca da bollo solo per richiesta duplicato

UFFICIO IMPOSTE DI ....

DATA ....

DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE
(PERSONE FISICHE)

PARTE RISERVATA AL RICHIEDENTE

TIPO RICHIESTA

- [ ] ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE
- [ ] DUPLICATO DEL CERTIFICATO
- [ ] DUPLICATO DEL TESSERINO DEFINITIVO
- [ ] AGGIORNAMENTO DATI ANAGRAFICI E ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE DEFINITIVO
- [ ] RICHIESTA TESSERINO DEFINITIVO

CODICE FISCALE

EVENTUALI ALTRI CODICI ASSEGNATI ....

DATI ANAGRAFICI

COGNOME DI NASCITA	NOME (senza abbreviazioni)

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA	PROV. DI NASCITA (sigla)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	SESSO (M o F)

RESIDENZA ANAGRAFICA (o, se diverso, domicilio fiscale)

COMUNE (senza abbreviazioni)	PROV. (sigla)	C.A.P.

VIA, PIAZZA O FRAZIONE	N. CIVICO

FIRMA DEL RICHIEDENTE .... FIRMA DELL'INCARICATO ....

PARTE RISERVATA AI RESIDENTI ALL'ESTERO

STATO ESTERO DI RESIDENZA

CITTÀ E INDIRIZZO

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

101060	[ ]	ATTRIBUZIONE
101061	[ ]	ATTRIBUZIONE DIFFERITA DA S.C.
101063	[ ]	AGGIORNAMENTO
101066	[ ]	DUPLICATO TESSERINO
101062	[ ]	DUPLICATO CERTIFICATO
101067	[ ]	RICHIESTA TESSERINO

CODICE PROVVISORIO ASSEGNATO

ESTREMI DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ DEL RICHIEDENTE ....

ESTREMI DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ DELL'INCARICATO ....

TIMBRO UFFICIO

l... signor ....
ha presentato modello AA4/5

UFFICIO IMPOSTE DI .... DATA ....

AVVERTENZE

La domanda deve essere sottoscritta dall'interessato e deve essere direttamente presentata, personalmente o a mezzo di persona incaricata a un qualsiasi Ufficio delle Imposte Dirette.
All'atto della presentazione della domanda deve essere esibito un documento di identità del richiedente.
La persona incaricata deve, inoltre, esibire un proprio documento d'identità: per le domande riguardanti i minori di anni quattordici o i soggetti residenti all'estero, la persona incaricata deve esibire solo un proprio documento di identità.

Per la richiesta di duplicato del certificato o del tesserino va apposta nello spazio riservato una marca da bollo del valore previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Apposite sanzioni sono previste a carico del richiedente nel caso di indicazione di dati falsi sulla presente domanda.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il modello deve essere compilato con la massima cura, possibilmente a macchina o in stampatello.
Le notizie vanno riportate nella domanda senza alcuna abbreviazione (esempio: GIANCARLO o GIAN CARLO e non G. CARLO, SANTA MARIA CAPUA VETERE e non S. MARIA C. V. ecc.).

a) Cognome e nome devono essere trascritti senza l'indicazione dei titoli onorifici, di studio e di qualsiasi altra natura; le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile.

b) Comune di nascita: indicare per esteso il Comune di nascita; nel caso in cui il luogo di nascita sia in uno Stato estero indicare tale Stato.

c) Provincia di nascita: indicare la sigla automobilistica (per ROMA = RM); in caso di nascita in uno Stato estero, indicare EE.

d) Data di nascita: deve essere trascritta in forma numerica; relativamente all'anno vanno indicate le ultime due cifre (ad esempio 1942 = 42)

e) Residenza anagrafica o, se diverso, domicilio fiscale: il domicilio fiscale normalmente coincide con la residenza anagrafica; è diverso da questo se è stabilito, d'ufficio o su istanza del contribuente, dall'Amministrazione finanziaria. Per i soggetti residenti all'estero, il domicilio fiscale è stabilito nel comune in cui si è prodotto il reddito o, nel caso di reddito prodotto in più comuni, in quello in cui si è prodotto il reddito più elevato; se non si è prodotto alcun reddito deve comunque essere indicato un recapito in Italia.

I soggetti residenti all'estero devono, inoltre, indicare sulla parte a loro riservata lo stato estero, la città e l'indirizzo.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno hashemita di Giordania per la costituzione e il funzionamento dei servizi aerei programmati, con annessa tabella delle rotte, firmato a Roma il 28 marzo 1980.

Il giorno 27 novembre 1983 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno hashemita di Giordania per la costituzione e il funzionamento dei servizi aerei programmati, con annessa tabella delle rotte, firmato a Roma il 28 marzo 1980, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 27 aprile 1982, n. 283, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 27 maggio 1982.

In conformità dell'art. 19, l'accordo è entrato in vigore il giorno 27 novembre 1983.

(907)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 24 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio verbanese di Verbania Intra (Novara) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 gennaio 1982 al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cotonificio verbanese di Verbania Intra (Novara), è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cotonificio verbanese di Verbania Intra (Novara), è prolungata al 3 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Zerbi carni S.r.l., in Cermenate (Como) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 dicembre 1982 al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta G.C.T. - Galvanotecnica Ciardo Torino - S.p.a., con sede in Borgaro Torinese (Torino) e succursale in Torino, è prolungata al 10 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta G.C.T. - Galvanotecnica Ciardo Torino - S.p.a., con sede in Borgaro Torinese (Torino) e succursale di Torino, è prolungata all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura del Borromeo, in Gravellona Toce (Novara) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 agosto 1981 al 21 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Radiatori Bongiovanni, in Cuneo, è prolungata al 6 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amiagel, con sede in Abbadia S. Salvatore (Siena) e stabilimento di Radicofani (Siena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 marzo 1983 al 18 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amiagel, con sede in Abbadia S. Salvatore (Siena) e stabilimento di Radicofani (Siena), è prolungata al 18 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Mineraria e metallurgica di Pertusola S.p.a., con sede in Roma e stabilimento di Lerici (La Spezia), è prolungata al 7 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Mineraria e metallurgica di Pertusola S.p.a., con sede in Roma e stabilimento di Lerici (La Spezia), è prolungata al 6 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Mineraria e metallurgica di Pertusola S.p.a., con sede in Roma e stabilimento di Lerici (La Spezia), è prolungata al 5 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.A.G.S.A. - Società arti grafiche Sant'Abbondio, in Grandate (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 settembre 1982 al 13 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie elettriche Pio Faggian, in La Spezia, è prolungata al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pietra, con sede in Brescia e stabilimenti di Brescia e Cameri (Novara), è prolungata al 25 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.E. Borgo, in Alpignano (Torino), è prolungata al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.A.G.S.A. - Società arti grafiche Sant'Abbondio, in Grandate (Como), è prolungata all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Buitoni Perugina, sedi legali di Perugia, stabilimenti di Perugia, Sansepolcro (Arezzo), Aprilia (Latina) e Foggia, è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Genal, con sede in Catania, stabilimento in Idos di Bagheria (Palermo), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ivis, con sede e stabilimento in Sannazzaro di Burgondi (Pavia), è prolungata al 18 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicte, con sede e stabilimento in Pavia, è prolungata al 3 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sival, con sede e stabilimento in Sannazzaro di Burgondi (Pavia), è prolungata al 14 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Perugina, sede legale di Perugia e stabilimenti di Perugia e Castiglione del Lago (Perugia), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roller, in Calenzano (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 settembre 1983 al 4 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla All.Co. S.p.a., con sede e stabilimento in Ospedaletto (Pisa), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 luglio 1983 al 15 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Super di Sansepolcro (Arezzo), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hydropress, in Napoli-Barra, è prolungata al 12 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiatallis Eupore, con sede in Stupinigi (Torino), stabilimenti in Lecce e Volvera, è prolungata all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solvay, con sede in Rosignano Solvay e stabilimento in Ferrara, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1983 al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solvic, con sede e stabilimento in Ferrara, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1983 al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Damiani, con stabilimento in Napoli, è prolungata all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gardella, con sede in Genova e stabilimento in Serra Riccò (Genova), è prolungata al 17 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicatile agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pneumatici, con sede in Milano azienda «Cordonato metallico» di Figline Valdarno (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 giugno 1983 al 25 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Sigma, con sede e stabilimento in Calcinate (Brescia), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manetti e Roberts Toiletries, con sede ed uffici amministrativi in Firenze e stabilimento in Calenzano (Firenze), è prolungata al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Sigma, con sede e stabilimento in Calcinate (Brescia), è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manetti e Roberts Toiletries, con sede ed uffici amministrativi in Firenze e stabilimento in Calenzano (Firenze), è prolungata al 25 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edilimpianti, con sede legale in Napoli ed unità produttive c/o Nuova Italsider di Napoli-Bagnoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 agosto 1983 al 5 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Forni Sud, con sede in Napoli ed unità produttiva c/o Centro siderurgico nuova S.p.a. di Bagnoli-Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 agosto 1983 al 5 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(750-871)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenchi n. 1 e n. 2

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6. — Data: 19 febbraio 1981. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Modena. — Intestazione: Colombini Francesco, nato a Formigine il 25 maggio 1916. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 2. — Capitale L. 200.000 compl.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5. — Data: 17 gennaio 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Ancona. — Intestazione: Medori Francesco, nato a Porto Recanati il 29 maggio 1926. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale L. 150.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo della restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(393)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 33

Corso dei cambi del 15 febbraio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1664,750	1664,750	1664,75	1664,750	1664,75	1664,75	1664,750	1664,750	1664,750	1664,75
Marco germanico	617,920	617,920	618,20	617,920	617,75	617,92	617,930	617,920	617,920	617,90
Franco francese	200,300	200,300	200,10	200,300	200,25	200,27	200,240	200,300	200,300	200,30
Fiorino olandese	547,680	547,680	548 —	547,680	547,50	547,84	548 —	547,680	547,680	547,68
Franco belga	30,167	30,167	30,18	30,167	30,15	30,16	30,170	30,167	30,167	30,17
Lira sterlina	2389,500	2389,500	2392 —	2389,500	2390,15	2389,87	2390,250	2389,500	2389,500	2389,50
Lira irlandese	1903,300	1903,300	1903 —	1903,300	1904,25	1903,15	1903 —	1903,300	1903,300	—
Corona danese	169,460	169,460	169,6[illegible]	169,460	169,50	169,43	169,400	169,460	169,460	169,45
E.C.U.	1384,990	1384,990	1384,990	1384,990	1381,77	1384,99	1384,990	1384,990	1384,990	1384,99
Dollaro canadese	1337,100	1337,100	1336 —	1337,100	1337,20	1336,70	1336,300	1337,100	1337,100	1337,10
Yen giapponese	7,128	7,128	7,15	7,128	7,127	7,12	7,130	7,128	7,128	7,13
Franco svizzero	754,100	754,100	753,90	754,100	753,75	754,30	754,500	754,100	754,100	754,10
Scellino austriaco	87,701	87,701	87,60	87,701	87,85	87,70	87,710	87,701	87,701	87,70
Corona norvegese	216,690	216,690	216,50	216,690	216,50	216,71	216,700	216,690	216,690	216,69
Corona svedese	207,640	207,640	207,50	207,640	207,50	207,61	207,580	207,640	207,640	207,65
FIM	287,690	287,690	287,50	287,690	287,65	287,74	287,800	287,690	287,690	—
Escudo portoghese	12,330	12,330	12,40	12,330	12,45	12,37	12,410	12,330	12,330	12,33
Peseta spagnola	10,819	10,819	10,82	10,819	10,80	10,81	10,819	10,819	10,819	10,81

Media dei titoli del 15 febbraio 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	41,750
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84	93,575
» 6% » » 1970-85	92,600
» 6% » » 1971-86	86,900
» 6% » » 1972-87	82,750
» 9% » » 1975-90	82,300
» 9% » » 1976-91	80,400
» 10% » » 1977-92	82,400
» 12% (Beni Esteri 1980)	83,750
» 10% Cassa DD.PP sez. A Cr. C.P. 97	77,325
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	92,200
» » » 1-4-1981/86 16%	100,100
» » » 1-6-1981/86 16%	99,550
» » » 1-8-1982/84 19%	100,450
» » » Ind. 1- 3-1981/84	100 —
» » » » 1- 4-1981/84	100,150
» » » » 1- 6-1981/84	100 —
» » » » 1- 3-1982/84	100 —
» » » » 1- 5-1982/84	99,975
» » » » 1- 6-1982/84	100,050
» » » » 1- 7-1982/84	100,050
» » » » 1- 8-1982/84	100,100
» » » » 1- 9-1982/84	100 —
» » » » 1-10-1982/84	99,975
» » » » 1-11-1982/84	99,975
» » » » 1-12-1982/84	100,050
» » » » 1- 1-1983/85	100,050
» » » » 1- 2-1983/85	100,100
» » » » 1- 3-1983/85	99,950

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 4-1983/85	99,925
» » » » 1- 5-1983/85	99,975
» » » » 1- 6-1983/85	100 —
» » » » 1- 1-1982/86	100,550
» » » » 1- 3-1982/86	100,475
» » » » 1- 5-1982/86	100,150
» » » » 1- 6-1982/86	100,225
» » » » 1- 7-1982/86	100,325
» » » » 1- 8-1982/86	100,575
» » » » 1- 9-1982/86	100,050
» » » » 1-10-1982/86	100,050
» » » » 1-11-1982/86	99,975
» » » » 1-12-1982/86	100,050
» » » » 1- 7-1983/86	99,575
» » » » 1- 1-1983/87	100,150
» » » » 1- 2-1983/87	100,225
» » » » 1- 3-1983/87	100,050
» » » » 1- 4-1983/87	99,950
» » » » 1- 5-1983/87	99,925
» » » » 1- 6-1983/87	99,975
» » » » 1- 7-1983/88	99,775
Buoni Tesoro Pol. 12% 1- 4-1984	99,600
» » » 18% 1- 4-1984	99,975
» » » 12% 1-10-1984	97,775
» » » 18% 1- 1-1985	101,400
» » » 17% 1- 5-1985	100,850
» » » 17% 1- 7-1985	101,100
» » Nov. 12% 1-10-1987	91,300
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	109,475
» » » » 22-11-1982/89 13%	105,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 febbraio 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1664,750
Marco germanico	617,925
Franco francese	200,270
Fiorino olandese	547,840
Franco belga	30,168
Lira sterlina	2389,875
Lira irlandese	1903,150
Corona danese	169,430
E.C.U.	1384,990
Dollaro canadese	1336,700
Yen giapponese	7,129
Franco svizzero	754,300
Scellino austriaco	87,705
Corona norvegese	216,695
Corona svedese	207,610
FIM	287,745
Escudo portoghese	12,370
Peseta spagnola	10,819

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 34

Corso dei cambi del 16 febbraio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1656,250	1656,250	1656,50	1656,250	—	1656,25	1656,250	1656,250	1656,250	1656,25
Marco germanico	619,060	619,060	619,35	619,060	—	619,06	618,900	619,060	619,060	619,05
Franco francese	200,940	200,940	201 —	200,940	—	200,94	200,960	200,940	200,940	200,95
Fiorino olandese	548,090	548,090	548,25	548,090	—	548,09	548,190	548,090	548,090	548,08
Franco belga	30,209	30,209	30,20	30,209	—	30,20	30,205	30,209	30,209	30,20
Lira sterlina	2390,800	2390,800	2390,50	2390,800	—	2390,80	2391,900	2390,800	2390,800	2390,80
Lira irlandese	1907,400	1907,400	1907 —	1907,400	—	1907,40	1095 —	1907,400	1907,400	—
Corona danese	169,500	169,500	169,60	169,500	—	169,50	169,500	169,500	169,500	169,50
E.C.U.	1387,050	1387,050	—	1387,050	—	1387,05	1387,050	1387,050	1387,050	1387,05
Dollaro canadese	1328,700	1328,700	1328 —	1328,700	—	1328,70	1329 —	1328,700	1328,700	1328,70
Yen giapponese	7,116	7,116	7,13	7,116	—	7,11	7,118	7,116	7,116	7,12
Franco svizzero	755,030	755,030	754,40	755,030	—	755,03	754,270	755,030	755,030	755,02
Scellino austriaco	87,820	87,820	87,80	87,820	—	87,82	87,770	87,820	87,820	87,82
Corona norvegese	216,470	216,470	216,60	216,470	—	216,47	216,630	216,470	216,470	216,47
Corona svedese	207,750	207,750	207,70	207,750	—	207 75	207,780	207,750	207,750	207,75
FIM	287,700	287,700	287,50	287,700	—	287,70	287,700	287,700	287,700	—
Escudo portoghese	12,150	12,150	12,40	12,150	—	12,15	12,120	12,150	12,150	12,15
Peseta spagnola	10,821	10,821	10,82	10,821	—	10,82	10,816	10,821	10,821	10,82

Media dei titoli del 16 febbraio 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	39,750
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	93,600
» 6 % » » 1970-85	92,600
» 6 % » » 1971-86	86,900
» 6 % » » 1972-87	82,850
» 9 % » » 1975-90	82,300
» 9 % » » 1976-91	80,550
» 10 % » » 1977-92	83 —
» 12 % (Beni Esteri 1980)	83,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	78,150
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	92,200
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,100
» » » 1-6-1981/86 16 %	99,950
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,500
» » » Ind. 1- 3-1981/84	100 —
» » » » 1- 4-1981/84	100,150
» » » » 1- 6-1981/84	100,025
» » » » 1- 3-1982/84	99,975
» » » » 1- 5-1982/84	100 —
» » » » 1- 6-1982/84	100 —
» » » » 1- 7-1982/84	100,025
» » » » 1- 8-1982/84	100,125
» » » » 1- 9-1982/84	100,025
» » » » 1-10-1982/84	99,975
» » » » 1-11-1982/84	99,975
» » » » 1-12-1982/84	100,150
» » » » 1- 1-1983/85	100 —
» » » » 1- 2-1983/85	100,250
» » » » 1- 3-1983/85	100,025
» » » » 1- 4-1983/85	100,250
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1983/85	100,050
» » » » 1- 6-1983/85	100,150
» » » » 1- 1-1982/86	100,625
» » » » 1- 3-1982/86	100,650
» » » » 1- 5-1982/86	100,350
» » » » 1- 6-1982/86	100,1250
» » » » 1- 7-1982/86	100,400
» » » » 1- 8-1982/86	100,800
» » » » 1- 9-1982/86	100,200
» » » » 1-10-1982/86	100,125
» » » » 1-11-1982/86	100,250
» » » » 1-12-1982/86	100,150
» » » » 1- 7-1983/86	99,775
» » » » 1- 1-1983/87	100,250
» » » » 1- 2-1983/87	100,325
» » » » 1- 3-1983/87	100,100
» » » » 1- 4-1983/87	100,050
» » » » 1- 5-1983/87	100,050
» » » » 1- 6-1983/87	100 —
» » » » 1- 7-1983/88	99,925
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 4-1984	99,625
» » » 18 % 1- 4-1984	100 —
» » » 12 % 1-10-1984	97,900
» » » 18 % 1- 1-1985	101,450
» » » 17 % 1- 5-1985	100,950
» » » 17 % 1- 7-1985	102,750
» » Nov. 12 % 1-10-1987	91,550
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	109,250
» » » » 22-11-1982/89 13 %	106 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 febbraio 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1656,250
Marco germanico	618,980
Franco francese	200,950
Fiorino olandese	548,140
Franco belga	30,207
Lira sterlina	2391,350
Lira irlandese	1906,200
Corona danese	169,500
E.C.U.	1387,050
Dollaro canadese	1328,850
Yen giapponese	7,117
Franco svizzero	754,650
Scellino austriaco	87,795
Corona norvegese	216,550
Corona svedese	207,765
FIM	287,700
Escudo portoghese	12,285
Peseta spagnola	10,818

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione tra le statali dell'asta di raccordo tra la strada statale n. 5-quater « Via Tiburtina Valeria » e il casello autostradale di Tagliacozzo.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1984, n. 380, l'asta di raccordo tra la strada statale n. 5-*quater* ed il casello di Tagliacozzo dell'autostrada Roma-L'Aquila dell'estesa di km 1+900 viene classificata statale e denominata strada statale 5-*quater*/dir « Casello di Tagliacozzo » con i seguenti caposaldi d'itinerario: « Innesto strada statale n. 5-*quater* al km 11+310 - casello di Tagliacozzo dell'autostrada Roma-L'Aquila (A/24) ».

(882)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Provvedimenti concernenti la legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per l'occupazione giovanile.

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 ottobre 1983, il CIPE ha assegnato alle Amministrazioni centrali dello Stato di seguito indicate — per far fronte, fino al 31 dicembre 1983, agli oneri concessi al pagamento delle retribuzioni dei giovani già impegnati nei progetti di occupazione giovanile di rispettiva competenza — le somme a fianco di ciascuna di esse indicate, alla cui copertura si provvederà con ricorso alle disponibilità recate dall'art. 9 della legge n. 626/1982:

Ministero del tesoro:	
ragionerie provinciali	—
direzioni provinciali	4.228.500.000
istituti di previdenza	503.000.000
direzione generale del personale . . .	—
Ministero del lavoro e della previdenza sociale:	
servizi impiego	24.000.000.000
ispezioni lavoro	8.000.000.000
Ministero dei trasporti:	
motorizzazione civile e controllo aut. .	1.950.000.000
aviazione civile	247.000.000
Ministero della marina mercantile . .	1.200.000.000
Ministero dell'interno:	
servizi amm. cont.	4.368.000.000
servizi antincendi	200.000.000
Ministero di grazia e giustizia:	
controversie di lavoro .	1.856.000.000
istituti di prevenzione . .	2.535.500.000
Ministero per i beni culturali ed ambientali:	
arti, archivi, biblioteche	19.000.000.000
Scuola superiore della pubblica amministrazione .	76.000.000
Ministero delle finanze:	
dogane	—
catasto	—
Ministero della pubblica istruzione:	
istituti tecnici	—
provveditorato agli studi	1.090.000.000
Ministero dei lavori pubblici:	
A.N.A.S.	676.500.000
amministrazioni periferiche	200.000.000
Totale . . .	70.130.500.000

Con deliberazione adottata nella seduta del 29 novembre 1983 il CIPE, fermo restando l'importo di L. 21.474.054.000 già assegnato con precedente delibera del 22 febbraio 1980 per il finanziamento dell'intero programma predisposto dal CNR, ha elevato a lire 721.900 mensili lorde a partire dal 1° luglio 1983, l'assegno mensile da corrispondere ai giovani.

Con deliberazione adottata nella seduta del 29 novembre 1983 il CIPE ha assegnato al Ministero dell'interno, per far fronte, fino al 31 dicembre 1983 agli oneri connessi al pagamento delle retribuzioni dei giovani già impegnati nell'ambito del progetto servizi amministrativi contabili, la somma di L. 1.076.000.000 alla cui copertura si provvederà con ricorso alle disponibilità recate dall'art. 9 della legge n. 526/1982.

Con deliberazione adottata nella seduta del 29 novembre 1983 il CIPE ha assegnato la somma di 50 miliardi di lire alla regione Campania a titolo di anticipazione sui futuri finanziamenti a copertura delle spese per l'anno 1983, relative ai giovani assunti ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge n. 285/77.

Alla copertura della predetta somma si provvederà a valere sull'autorizzazione di spesa, recata, per il 1983, dall'art. 9 della legge n. 526/82.

L'erogazione della somma anzidetta resta subordinata all'espletamento degli adempimenti indicati nel richiamato art. 9 della legge 7 agosto 1982, n. 526.

(727)

Assegnazione di fondi alla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 24 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

Con deliberazione adottata nella seduta del 29 novembre 1983 il CIPE ha modificato la ripartizione, tra le voci dell'intervento straordinario, di cui alla deliberazione del 19 maggio 1983, delle risorse disponibili per le finalità di cui all'art. 1 della legge n. 132/83, pari a 3.700 miliardi di lire:

	Miliardi di lire
Fondo incentivi industriali	800
Fondo opere (progetti speciali, infrastrutture industriali, integrazione programma 1982 e rinvenienze programmi 1980-81)	430
Fondo globale (per tutti i settori di intervento e compresi gli oneri per progettazione e studi, interventi di cui all'art. 6, commi 1 e 3, legge n. 183/76) ivi inclusi 400 miliardi di lire di cui al secondo comma dell'art. 1, legge n. 132/83	2.470
Totale . . .	3.700

A valere sulle residue disponibilità del Fondo opere verrà fatto gravare il contributo annuale disposto dalla legge n. 132/83 in favore della Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ).

(728)

Prima fase del programma generale di metanizzazione nel Mezzogiorno

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 ottobre 1983, il CIPE ha così modificato il punto 3, quarto comma, della precedente delibera del 27 febbraio 1981:

« Sugli stanziamenti disposti dall'art. 11, terzo comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, vengono destinati lire 305 miliardi ai contributi in conto capitale di cui all'art. 11, quarto comma, n. 1, e lire 200 miliardi ai contributi in conto interessi di cui all'art. 11, quarto comma, n. 2, della stessa legge ».

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 ottobre 1983, il CIPE ha così modificato i punti quattro e cinque della precedente delibera del 16 dicembre 1981:

4. «Sullo stanziamento di 100 miliardi di lire, disposto dall'art. 37 della legge 14 maggio 1981, n. 219, vengono destinati 40 miliardi di lire ai contributi in conto capitale di cui all'art. 11, quarto comma, n. 1, della legge n. 784/1980, e 20 miliardi di lire ai contributi in conto interessi di cui all'art. 11, quarto comma, n. 2, della predetta legge».

5. «La residua somma, pari a 40 miliardi di lire, a valere sempre sul suindicato stanziamento di cui all'art. 37 della legge n. 219/1981, è destinata, quale contributo in conto capitale, a favore dell'ENI, per la realizzazione delle sottonotate opere e secondo le seguenti ripartizioni:

aree industriali indicate nell'allegato 2 della delibera CIPE del 16 dicembre 1981, nell'importo massimo di 15 miliardi di lire;

adduttori secondari indicati nell'allegato 3 della stessa delibera del 16 dicembre 1981, nell'importo massimo di 25 miliardi di lire».

Il CIPE si riserva la verifica e l'eventuale modifica della ripartizione degli stanziamenti.

(729)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 23 gennaio 1984, il decreto prefettizio 7 marzo 1930, n. 11419/29956, con il quale il cognome del signor Puntar Rodolfo, nato a Trieste l'8 maggio 1881, venne ridotto nella forma italiana di Puntari, a norma del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Francesca Valic e ai figli Margherita, Daniele e Stanislava, è stato revocato, in seguito ad una istanza prodotta in data 8 novembre 1983, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio Daniele Puntari, nato a Trieste il 30 marzo 1926, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Puntar».

Uguale restituzione viene fatta per il cognome «Puntari» assunto dalla moglie del predetto Liviana Miliani, nata a Trieste il 6 luglio 1930.

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

(732)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quattro posti di segretario, ruolo ispettorato lavoro, da destinare in Umbria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario n. 2 dell'8 febbraio 1984 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 12 del dicembre 1983 è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1983, registro n. 21, foglio n. 231, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quattro posti di segretario in prova, ruolo ispettorato del lavoro, da destinare in Umbria, indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1981.

(848)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Elevazione, da tre a cinque, del numero dei posti del concorso a coadiutore nel ruolo del personale della carriera esecutiva.

L'AVVOCATO GENERALE

Visto il proprio decreto in data 6 novembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1983, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 8, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 19 febbraio 1983, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a tre posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Avvocatura dello Stato;

Considerato che nelle more concorsuali si sono resi vacanti nella suddetta qualifica di coadiutore altri tre posti, due dei quali, tenuta presente la riserva di cui all'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, possono essere conferiti mediante concorso;

Ritenuta pertanto l'opportunità di elevare da tre a cinque i posti messi a concorso con il citato decreto per sopperire alle esigenze di servizio;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Decreta:

Il numero dei posti del concorso a coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Avvocatura dello Stato, indetto con il decreto 6 novembre 1982 citato nelle premesse, è elevato da tre a cinque.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 22 ottobre 1983

L'avvocato generale: MANZARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *novembre* 1983
Registro n. 9 *Presidenza, foglio n.* 319

(936)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 49 del 18 febbraio 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo di Napoli: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli e per esami, al posto di segretario generale.

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 13 dicembre 1983, n. **115.**

Norme per il trattamento economico del personale dell'amministrazione regionale in servizio ed in quiescenza, in attuazione dell'accordo relativo alla revisione dello stato giuridico ed economico del personale dell'amministrazione regionale per il periodo 1982-84.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 14 *dicembre* 1983)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della definizione della nuova struttura dell'amministrazione regionale e del riassetto dei ruoli, delle qualifiche e dello stato giuridico del personale per il triennio 1982-84, ai dipendenti dell'amministrazione regionale di cui alle leggi regionali 23 marzo 1971, n. 7; 5 aprile 1972, n. 24; 1° agosto 1977, n. 73; 4 agosto 1980, n. 78; 27 novembre 1980, n. 116; 2 agosto 1982, n. 76, e successive modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 1983, e attribuito ad ogni effetto il trattamento economico di cui alla tabella *A* annessa alla presente legge.

Nella prima applicazione della presente legge, il trattamento di cui alla predetta tabella è determinato in relazione all'anzianità valutata o valutabile per l'attribuzione alla data del 1° gennaio 1983 del trattamento economico in conformità delle vigenti disposizioni, ivi comprese le leggi regionali 28 maggio 1979, n. 114 e 29 dicembre 1980, n. 145, e successive modifiche.

Art. 2.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 23 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145 e da speciali disposizioni di legge, i dipendenti dell'amministrazione regionale, compresi quelli in posizione di comando, a decorrere dal primo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, possono essere autorizzati ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo di 24 ore mensili.

Le prestazioni di lavoro straordinario possono altresì essere autorizzate:

a) entro il limite massimo di 32 ore mensili per:

1) i dirigenti ed equiparati cui è conferita la funzione di direzione dei gruppi di lavoro;

2) il personale addetto alla segreteria generale, all'ufficio legislativo e legale, alla direzione regionale del bilancio e del tesoro per non più di tre unità per ciascun ufficio;

3) il personale addetto alle direzioni regionali ed uffici equiparati ed alla direzione della Gazzetta ufficiale della Regione, per non più di due unità per ciascun ufficio;

4) i commessi per non più di una unità dell'ufficio di gabinetto o direzione regionale;

5) il personale che svolge le attribuzioni di addetto alla conduzione di autoveicoli dell'amministrazione regionale;

b) entro il limite massimo di 60 ore mensili per i direttori regionali ed equiparati preposti alle direzioni regionali o ad uffici equiparabili;

c) entro il limite massimo di 60 ore mensili per il personale addetto alla portineria ed alla custodia di immobili sedi di uffici dell'amministrazione regionale centrale che non usufruisce di alloggio di servizio;

d) entro il limite massimo di 80 ore mensili per il personale addetto alla conduzione di autoveicoli assegnati al presidente della Regione ed agli assessori regionali.

Il personale addetto alla segreteria della giunta regionale può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario fino a un massimo di 40 ore mensili per non più di 4 unità con qualifica non inferiore a dattilografo e fino a un massimo di 45 ore mensili per non più di 2 unità di commessi e agenti tecnici.

Il personale addetto agli uffici posti alle dirette dipendenze del presidente della Regione può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di 40 ore mensili per non più di tre unità per ciascun ufficio.

Il personale addetto agli uffici di gabinetto può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario entro il limite complessivo mensile di 672 ore per l'ufficio di gabinetto del presidente della Regione e di 528 ore per gli uffici di gabinetto degli assessori regionali.

Il capo di gabinetto può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, fuori dal limite complessivo di cui al comma precedente, per non più di 80 ore mensili.

Per i servizi la cui attività richieda prestazioni straordinarie di assoluta indilazionabilità, fino al 30 giugno 1984 possono essere autorizzati, con decreto del presidente della Regione, su proposta dell'assessore competente e su conforme parere dei rispettivi consigli di direzione, particolari limiti, superiori di non più di un terzo a quelli generalmente fissati, per non più del 40 per cento del personale in servizio presso ciascun ramo di amministrazione.

In ogni caso, ciascun limite individuale risultante in applicazione del precedente comma non può superare le 45 ore mensili.

La misura oraria dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, a decorrere dal 1° gennaio 1983, è determinata come segue:

importo mensile lordo classe di stipendio e aumenti periodici + 1/12 13ª mensilità	maggiorato del 15 % +	importo lordo indennità di contingenza al 1° gennaio o al 1° luglio
156		156

I compensi saranno rideterminati semestralmente con effetto dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ciascun anno. Le misure ottenute saranno arrotondate per eccesso alle lire 10.

Per il lavoro straordinario prestato dalle ore 22 alle ore 6 o nei giorni festivi, la misura oraria dei compensi è maggiorata del 40 per cento. Per il lavoro straordinario festivo-notturno la misura oraria dei compensi è maggiorata del 50 per cento.

Art. 3.

A decorrere dal trimestre 1° novembre 1982-31 gennaio 1983, le variazioni dell'indennità di contingenza di cui agli articoli 1 e 3 della legge regionale 24 luglio 1978, n. 17, sono determinate nella misura e con le modalità previste dall'art. 3 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con legge 25 marzo 1983, n. 79, e successive modificazioni.

Resta fermo il disposto del secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 24 luglio 1978, n. 17.

Art. 4.

Le pensioni e gli assegni vitalizi in favore del personale regionale in quiescenza o dei relativi aventi causa, in corso al 1° gennaio 1983 ed al 1° gennaio 1984, sono incrementati, a decorrere dalle medesime date, rispettivamente, nelle misure del 13 per cento e del 10 per cento dell'importo annuo lordo spettante.

L'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 6 aprile 1983, n. 15, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge 6 aprile 1983, n. 15, con effetto dal 1° gennaio 1982.

Art. 5.

All'attribuzione delle posizioni economiche per classi di stipendio ed aumenti periodici, previste dalla presente legge, si provvede con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1079.

Art. 6.

Al personale della polizia di Stato o di altro corpo armato di polizia comandato, fuori sede, in servizio di scorta di sicurezza del presidente della Regione e di altri componenti del Governo e dell'assemblea regionale siciliana compete il rimborso delle spese di albergo, prescindendo dai limiti di categoria alberghiera indicati nell'art. 3 della legge regionale 24 febbraio 1979, n. 10, e per vitto effettivamente sostenute e documentate, nonché la corresponsione del trattamento di missione spettante ridotto di 2/3.

Al personale di cui al comma precedente compete altresì il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per vitto e ristoro al fine di assicurare costantemente, in sede, la vigilanza e la sicurezza del presidente della Regione e di altri componenti del Governo e dell'assemblea regionale siciliana.

Ai fini del rimborso, la documentazione relativa alle spese indicate nei commi precedenti dovrà essere corredata da una dichiarazione del dirigente della scorta attestante la diretta connessione delle spese stesse con il servizio di sicurezza.

Art. 7.

Sono abrogate le disposizioni comunque incompatibili con la presente legge.

Art. 8.

Per le finalità degli articoli da 1 a 6 è autorizzata, per gli anni 1983 e 1984, la spesa complessiva di lire 25.000 milioni, di cui lire 15.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1983.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78: « Fondi speciali destinati al finanziamento di altri interventi ».

Agli oneri ricadenti nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 9.

Per le finalità dell'art. 5 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 79, lo stanziamento del cap. 10749 del bilancio della Regione per l'anno 1983 è incrementato di lire 16.000 milioni, utilizzando, per lire 7.900 milioni, la disponibilità del cap. 21257 e, per lire 8.100 milioni, parte delle disponibilità del cap. 21160 i cui stanziamenti sono correlativamente ridotti di pari importo.

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 dicembre 1983

NICITA

TABELLA *A*

Livelli e qualifiche	Stipendio iniziale mensile lordo dal 1-1-1983	dal 1-1-1984
1° livello	484.000	528.000
2° livello	517.000	564.000
3° livello	555.500	606.000
4° livello	599.500	654.000
5° livello	643.500	702.000
6° livello	726.000	792.000
7° livello	840.000	912.000
8° livello	880.000	960.000
Direttore regionale ed equiparato	1.625.000	1.787.000
Segretario generale	1.784.000	1.963.000

In ciascun livello o qualifica sono attribuite otto classi di stipendio, dopo l'iniziale, al compimento di due anni di servizio senza demerito, con un aumento per ciascuna classe del 6 per cento dell'importo dello stipendio iniziale del livello o della qualifica.

Dopo l'ultima classe di stipendio di ciascun livello o qualifica resta fermo il disposto del secondo comma della nota B della tabella N allegata alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche.

Visto: NICITA

LEGGE 13 dicembre 1983, n. **116**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 giugno 1983, n. 58 ed altre norme urgenti in materia di agricoltura.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 14 *dicembre* 1983)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le agevolazioni contributive e creditizie previste dalla legislazione regionale per attività agricole, con esclusione degli interventi previsti per la viabilità interpoderale o vicinale, non possono essere concesse a favore di cooperative e loro consorzi, associazioni di produttori giuridicamente riconosciute, associazioni ed enti privati di qualsiasi natura, i cui componenti degli organi di amministrazione non siano nominati da pubblica autorità, qualora il presidente e/o uno o più componenti del consiglio di amministrazione o il rappresentante legale dell'associazione od ente:

a) sia stato condannato, con sentenza irrevocabile, per il reato di cui all'art. 416-*bis* del codice penale;

b) sia stato o sia sottoposto, in forza di provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione prevista dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche.

La concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo non ha luogo qualora i soggetti sopraindicati siano stati imputati del reato di cui al comma precedente o nei confronti degli stessi sia pendente procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione suindicate, fino alla definizione dei relativi procedimenti.

Gli enti e gli interventi che non sono soggetti all'applicazione dei precedenti commi rimangono altresì esclusi dalle norme di cui all'art. 33 della legge regionale 14 giugno 1983, numero 58.

Art. 2.

Le associazioni ed enti destinatari delle agevolazioni di cui all'articolo precedente devono produrre all'amministrazione regionale cui compete la relativa concessione, prima dell'emanazione del provvedimento di concessione, dichiarazioni sottoscritte ed autenticate ai sensi dell'art. 4 della legge 14 gennaio 1968, n. 15, con le quali il presidente, tutti i componenti del consiglio di amministrazione o comunque il rappresentante legale della associazione o ente, attestano di non trovarsi in una delle situazioni che danno luogo al rifiuto o alla sospensiva delle agevolazioni ai sensi della presente legge.

L'amministrazione competente, entro tre giorni dalla relativa adozione, trasmetterà alla prefettura nella cui circoscrizione ha sede il beneficiario copia del provvedimento di concessione, corredata delle dichiarazioni suindicate.

Qualora le dichiarazioni risultino totalmente o parzialmente non veritiere l'amministrazione, permanendo le condizioni ostative di cui al precedente art. 1, provvede alla revoca della concessione ed al recupero delle anticipazioni eventualmente erogate.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di nulla osta o autorizzazioni che comportano futuri impegni di spesa.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano alle richieste di agevolazioni prodotte successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Per le istanze prodotte fino alla data suindicata, le dichiarazioni sostitutive previste all'art. 2 dovranno essere presentate, a richiesta della competente amministrazione regionale, solo per quelle che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano state inoltrate alle prefetture e alle camere di commercio.

Art. 4.

Fermo restando quanto previsto dall'art 14 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, l'art. 33 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 58 è abrogato.

Art. 5.

Alla lettera *p* dell'art. 3 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21 e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti parole:

« L'ente, fra l'altro, salvo quanto previsto nelle precedenti lettere, è autorizzato anche a costituire e/o a partecipare a società per la produzione, trasformazione industriale, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici, e di prodotti alimentari utilizzabili per usi agrozootecnici, ed a concedere fideiussioni a favore della società aventi le finalità suindicate.

Qualora si tratti di società cui l'ente partecipa, le fideiussioni non potranno superare per ciascuna obbligazione garantita la percentuale della quota di partecipazione dell'ente rispetto al capitale sociale ».

Restano valide le partecipazioni societarie e le fideiussioni poste in essere al 15 novembre 1983.

Art. 6.

Per il conseguimento delle finalità previste dal primo comma dell'art. 6 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 57, si prescinde dalle convenzioni ivi disciplinate.

Per le stesse finalità le cantine sperimentali di Milazzo e di Noto adottano appositi programmi finalizzati e coordinati con i programmi dell'Istituto regionale della vite e del vino e del vivavio governativo viti americane. Per le stesse finalità sono altresì considerati validi i programmi, già approvati, sui quali il sottocomitato regionale per la vitivinicoltura ha espresso il proprio parere.

I programmi sono approvati dall'assessore regionale per la agricoltura e le foreste, previo parere del sottocomitato regionale per la vitivinicoltura, ove già non espresso.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad accreditare ai legali rappresentanti delle cantine sperimentali di Milazzo e di Noto le somme disponibili, nonché quelle impegnate per le medesime finalità, per l'attuazione dei programmi prima indicati.

Alle eventuali acquisizioni immobiliari provvede direttamente la presidenza della Regione utilizzando le disponibilità del cap. 50352; le stesse sono cedute in uso gratuito e temporaneo alle cantine per le attività previste dai programmi.

L'acquisizione ha luogo sulla base del valore venale determinato dal competente ufficio tecnico erariale, previo parere del comitato tecnico amministrativo istituito con la legge regionale 30 luglio 1969, n. 26 e successive modifiche.

I programmi di cui al presente articolo potranno essere adottati, approvati, variati ed attuati fino a tutto il 31 dicembre 1986. A tal fine le somme comunque disponibili per le finalità del presente articolo potranno essere trasferite, in relazione alle effettive esigenze, agli esercizi finanziari successivi fino al 1986.

Resta ferma ogni disposizione dell'art. 6 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 57, non incompatibile con le disposizioni del presente articolo.

Art. 7.

L'ente di sviluppo agricolo è autorizzato a mettere a disposizione dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste il personale necessario, sino ad un massimo di cento unità, per gli adempimenti relativi al pagamento delle integrazioni comunitarie del prezzo dei prodotti agricoli.

Il trattamento economico del personale utilizzato dall'assessorato continua ad essere corrisposto direttamente dall'ente. Sono a carico dell'assessorato soltanto gli oneri per compensi di lavoro straordinario e per trattamento di missione.

Art. 8.

E' autorizzata per gli esercizi 1983 e 1984 l'ulteriore attuazione della convenzione stipulata, con le modifiche proposte dall'Università di Catania ed approvate dall'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 73 e per le finalità di cui all'art. 34 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, con l'utilizzazione delle residue disponibilità delle somme previste dalla convenzione suindicata.

Art. 9.

All'art. 17 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86, sono apportate le seguenti modifiche:

al primo comma, dopo le parole: « ricadenti nei territori delimitati come previsto dall'art. 9 », sono aggiunte le seguenti altre « e successive aggiunte e modificazioni »;

dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Per l'utilizzazione delle somme di cui al comma precedente, ai fini delle delimitazioni dei territori nei quali effettuare gli interventi di cui al presente articolo, si provvede in base al decreto del presidente della Regione del 17 dicembre 1982 e successive aggiunte e modificazioni ».

Art. 10.

I primi tre commi dell'art. 9 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88, sono sostituiti dai seguenti:

« Allo scopo di consentire ai laureati delle università siciliane di migliorare la loro preparazione scientifica mediante la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca istituiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, l'assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a erogare non più di 20 borse di studio da assegnare a candidati che siano collocati utilmente nelle graduatorie, secondo l'ordine delle graduatorie medesime, che saranno formulate nei concorsi banditi annualmente dalle università siciliane in base all'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382, e che abbiano conseguito la laurea in uno dei tre atenei dell'Isola.

Tali borse di studio potranno essere assegnate solamente per i corsi di dottorato di ricerca riguardanti i settori delle scienze agrarie e della medicina veterinaria per i quali una delle università siciliane sia stata indicata come sede amministrativa o di coordinamento.

A tal fine, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sulla base delle richieste e delle indicazioni all'uopo fornite dalle singole università siciliane, predisporrà gli atti necessari perché:

a) sia definito il numero di borsisti che potranno utilmente prendere parte alle attività organizzate per i singoli corsi di dottorato, in aggiunta al numero dei posti disponibili ai fini del conseguimento del titolo di « dottore di ricerca »;

b) dette borse vengano attribuite e confermate in base a quanto disposto dagli articoli 76 e 78 del citato decreto;

c) l'importo delle borse medesime venga commisurato a quanto disposto dal Ministero della pubblica istruzione sulla base dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980;

d) l'erogazione dei ratei delle borse di studio avvenga direttamente da parte dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste o tramite le università secondo modalità da concordare e definire negli accordi preventivi di cui al presente comma;

e) vengano utilizzate le graduatorie dei concorsi annualmente banditi.

Ai borsisti che avranno regolarmente frequentato i corsi di dottorato ed avranno elaborato una tesi originale, su parere favorevole del collegio dei docenti del dottorato medesimo, sarà rilasciato un attestato di frequenza, a cura del coordinatore del corso, corredato dall'indicazione dei settori di ricerca verso i quali il candidato abbia manifestato maggiore interesse e attitudine ».

In sede di prima applicazione della presente legge l'assessorato è autorizzato a fare riferimento alle graduatorie ancorché trattasi di concorsi già espletati.

Art. 11.

Il fondo di rotazione dell'ente di sviluppo agricolo, in deroga alle norme legislative e statutarie che lo regolano, è autorizzato, in via eccezionale, ad erogare, a favore delle aziende agricole ricadenti nel territorio della provincia di Agrigento che, a partire dall'autunno 1980 e nei successivi anni 1981 e 1982, risultano danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche ma che non hanno, di fatto, usufruito delle agevolazioni all'uopo previste dalle leggi 25 maggio 1970, n. 364; 15 ottobre 1981, n. 590; 8 novembre 1982, n. 821, nonché dalla legge regionale 6 maggio 1981, n. 84, e da tutte le successive norme nazionali e regionali in materia di avversità atmosferiche, e nei confronti delle quali risultano iniziate specifiche procedure di contenzioso, prestiti per la estinzione di passività onerose che risultino documentate ed in essere alla data del 31 agosto 1983 o aventi scadenza entro il 31 dicembre 1983.

Art. 12.

I prestiti di cui al precedente articolo possono essere erogati fino ad importi equivalenti al valore del fondo, ivi compreso quello delle strutture produttive ivi esistenti.

I prestiti di cui sopra devono essere rimborsati in quindici annualità, al tasso previsto per i prestiti ordinari del fondo di rotazione.

Per le finalità di cui al presente articolo il cap. 56007 del bilancio della Regione siciliana, riguardante il fondo di rotazione dell'E.S.A., è incrementato per l'esercizio finanziario 1983 di lire 300 milioni cui si fa fronte riducendo di pari importo le disponibilità recate dal cap. 14610 per il corrente esercizio finanziario.

Art. 13.

Ai sensi e per gli effetti della presente legge le istanze presentate entro il 15 marzo 1982 ai fini della concessione dell'indennità compensativa di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 9 agosto 1980, n. 80 e successive aggiunte e modificazioni, in deroga al disposto dell'art. 13 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 173, sono novate in via eccezionale per l'anno 1983.

Art. 14.

Ai soli fini della determinazione della misura dell'indennità compensativa da erogare ai soggetti beneficiari secondo quanto previsto dagli articoli 14 e 15 della legge regionale 9 agosto 1980, n. 80 e successive aggiunte e modificazioni, le superfici di terre demaniali e/o patrimoniali concesse a pascolo dalla Regione, da enti locali o da altri enti pubblici ad allevatori coltivatori diretti, sono considerate utili a tutti gli effetti a partire dalla misura minima del 40 per cento.

Gli allevatori che si trovano nelle condizioni di cui al precedente comma, in deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 173, possono presentare istanza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredando la medesima di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che a far tempo dal 15 marzo 1982 sussisteva il possesso dei requisiti previsti dall'art. 14 della legge regionale 9 agosto 1980, n. 80 e successive aggiunte e modificazioni, nonché delle condizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 13 della citata legge regionale 29 dicembre 1981, n. 173.

Art. 15.

Gli attestati rilasciati dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura di cui all'art. 4, ottavo comma, della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198 per il riconoscimento dei requisiti previsti al punto 3 del primo comma del medesimo articolo sono validi a tutta la campagna vitivinicola 1983.

Art. 16.

Le anticipazioni di cui all'art. 2 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, in deroga al sesto comma dell'art. 4 della legge regionale medesima e limitatamente alla vendemmia dell'anno 1983, possono essere concesse anche per i quantitativi di uva conferiti eccedenti la capacità ricettiva delle cooperative cantine sociali interessate, ancorché tali eccedenze superino il terzo delle predette capacità ricettive.

Art. 17.

La concessione dei benefici previsti dalla lettera *a*) dell'articolo 2 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, è estesa anche alla vendemmia 1983 in favore delle cooperative vitivinicole previste dall'art. 5 della medesima legge regionale e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 18.

Per le finalità di cui all'art. 22 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 87, il Fondo di rotazione dell'IRCAC è incrementato della somma di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1983.

All'onere derivante dall'applicazione del comma precedente si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 54541 del bilancio di previsione della Regione relativo all'esercizio 1983.

Art. 19.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 dicembre 1983

NICITA

D'ALIA — MEZZAPELLE

LEGGE 13 dicembre 1983, n. 117.

Modifiche alla legge regionale 28 luglio 1983, n. 87, recante « Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, in ordine all'adeguamento delle strutture operative forestali ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 14 *dicembre* 1983)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 28 luglio 1983, n. 87, recante « Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, in ordine all'adeguamento delle strutture operative forestali » sono apportate le seguenti modifiche;

l'art. 6 è soppresso;

il secondo comma dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

« Nelle perizie dei lavori forestali saranno previste, fra le somme a disposizione dell'amministrazione, quelle per far fronte agli oneri di cui al primo comma del presente articolo ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione con effetto dalla data di vigenza della legge regionale 28 luglio 1983, n. 87. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 dicembre 1983

NICITA

D'ALIA

LEGGE 13 dicembre 1983, n. 118.

Concessione di contributi straordinari per il convegno internazionale di studi su federalismo, regionalismo e autonomie differenziate, il seminario internazionale di studi sui trasporti nell'area mediterranea, il XVII Congresso nazionale giuridico forense, il convegno « La difesa dai terremoti: l'opera dell'ingegnere nel quadro della legislazione europea, nazionale e regionale », il congresso nazionale della Federation international des droits des hommes.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 14 *dicembre* 1983)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere:

a) un contributo straordinario non superiore a lire 200 milioni all'istituto di diritto costituzionale e delle istituzioni politiche comparate della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo per un convegno internazionale di studi sul tema « Federalismo, regionalismo ed autonomie differenziate » e per un seminario internazionale di studi sui problemi dei trasporti nell'area mediterranea con riferimento ai piani di sviluppo della Regione siciliana;

b) un contributo straordinario non superiore a lire 120 milioni all'ordine degli avvocati e dei procuratori della provincia di Messina per il XVII congresso nazionale giuridico forense;

c) un contributo straordinario non superiore a lire 70 milioni all'ordine degli ingegneri della provincia di Messina per un convegno di studi sul tema « La difesa dei terremoti: l'opera dell'ingegnere nel quadro della legislazione europea, nazionale e regionale », nel contesto del 30° congresso nazionale degli ordini degli ingegneri;

d) un contributo straordinario non superiore a lire 50 milioni al comitato regionale siciliano di Catania della Lega italiana dei diritti dell'uomo, per l'organizzazione del congresso nazionale della Federation international des droits des hommes.

Art. 2.

I contributi straordinari di cui al precedente articolo saranno erogati all'atto della presentazione del rendiconto corredato dei giustificativi di spesa.

L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato altresì ad erogare, a richiesta degli interessati, a titolo di anticipazione, il 50 per cento dei sopraddetti contributi all'atto della presentazione del programma relativo allo svolgimento delle attività connesse al convegno o al congresso che si intende organizzare.

Art. 3.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, la spesa complessiva di lire 440 milioni che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78 « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 dicembre 1983

NICITA

ORDILE

LEGGE 13 dicembre 1983, n. 119.

Interventi per il credito nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, della pesca e della cooperazione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 14 *dicembre* 1983)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

SETTORE INDUSTRIA

Art. 1.

Il fondo di rotazione a gestione separata istituito presso l'IRFIS, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 108, è incrementato per l'esercizio finanziario 1983 della somma di lire 5.000 milioni e per il triennio 1984-86 della somma di lire 30.000 milioni, di cui lire 14.500 milioni per l'esercizio finanziario 1984.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è sostituito con i seguenti:

« Presso l'istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia, IRFIS, è costituito, a norma dell'art. 7 del relativo statuto, un fondo, a gestione separata, per la garanzia e le operazioni previste ai successivi articoli 6 e 7 a favore delle imprese industriali che svolgono la loro attività nel territorio della Regione ed abbiano per oggetto la valorizzazione delle risorse economiche e delle possibilità di lavoro della Sicilia.

La concessione dei benefici di cui al primo comma, per le imprese che svolgono la loro attività anche fuori del territorio della Regione, è limitata alle operazioni relative alla formazione di scorte presso stabilimenti localizzati in Sicilia ».

Art. 3.

Il fondo di rotazione istituito presso l'IRFIS ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 108, è incrementato della somma di lire 15.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984.

L'incremento di cui al comma precedente è finalizzato al finanziamento di commesse acquisite da imprese industriali — escluse le imprese elettriche e petrolchimiche, le raffinerie e i cementifici — da parte di enti e aziende pubbliche, che richiedono tempi tecnici e/o immobilizzazioni finanziarie di particolare impegno.

I finanziamenti previsti al precedente comma sono concessi alle imprese industriali che abbiano un numero di dipendenti non superiore a 400 o, se superiore, abbiano investimenti fissi non superiori a lire 30.000 milioni al netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario.

Il finanziamento non può superare il 30 per cento dell'intero importo contrattuale delle commesse.

Eventuali anticipazioni spettanti alle imprese in base alle norme contrattuali che regolano le concessioni delle commesse, sono detratte dal finanziamento determinato ai sensi del comma precedente, anche se non utilizzate.

Il finanziamento è concesso sotto forma di apertura di credito di durata non inferiore a diciotto mesi e non superiore a quarantotto mesi; le somme rientranti attraverso il pagamento delle commesse dovranno essere portate a deconto del saldo dell'apertura di credito e potranno essere riutilizzate per il prosieguo della stessa commessa; il tasso di interesse è quello previsto dall'art. 107 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96.

I finanziamenti sono garantiti per l'intero importo da fidejussione bancaria e/o assicurativa.

Art. 4.

Per la concessione di finanziamenti in favore delle imprese di cui al primo comma dell'art. 22 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, commisurati al 30 per cento del fatturato rife-

rito all'esercizio 1982 e con le prescrizioni in detto articolo specificate, il fondo di cui all'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 108, è incrementato di lire 6.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984.

Le operazioni non possono superare l'importo di lire 500 milioni per ogni singola impresa beneficiaria e sono, in ogni caso, ridotte di un terzo alla fine del dodicesimo mese e di un altro terzo alla fine del ventiquattresimo mese e sono assoggettate al tasso di interesse fissato dall'art. 107 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96.

Le operazioni sono assistite da garanzia fidejussoria bancaria e/o assicurativa e/o da garanzie reali nella misura del 50 %, e da garanzia sussidiaria regionale per il restante 50 %, operante previa escussione della impresa beneficiaria.

Le direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo vengono impartite con decreto dell'assessore regionale per l'industria.

Art. 5.

Il fondo di rotazione a gestione separata istituito presso l'IRFIS, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e successive modifiche e integrazioni, è incrementato per il triennio 1984-86 della somma di lire 8.000 milioni di cui lire 3.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984.

Art. 6.

Il fondo di riserva di cui all'art. 9 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, per le finalità previste al secondo comma dello stesso articolo è incrementato per il biennio 1984-85 della somma di lire 2.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984.

Art. 7.

Il fondo di rotazione di cui all'art. 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è incrementato di lire 20.000 milioni di cui lire 10.000 milioni per l'esercizio finanziario 1983 e lire 10.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984.

Art. 8.

Il fondo regionale di garanzia per il credito industriale istituito presso l'IRFIS, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, è incrementato per il triennio 1984-86 della somma di lire 10.000 milioni di cui lire 4.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984.

Art. 9.

L'art. 44 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, modificato dall'art. 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è sostituito con il seguente:

« Sono ammesse alla garanzia prevista dall'articolo precedente le imprese che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a lire 30.000 milioni al netto degli ammortamenti tecnici e della rivalutazione per il conguaglio monetario.

Sono escluse dalla garanzia le imprese elettriche, petrolchimiche, le raffinerie ed i cementifici ».

Art. 10.

L'art. 46 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, modificato dall'art. 11 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è sostituito con il seguente:

« La garanzia prevista dal precedente art. 43 si esplica nella misura del 50 per cento del finanziamento, ed in ogni caso sino alla concorrenza di lire 4.000 milioni, per la perdita che gli istituti e le aziende di credito dimostrino di aver sofferto dopo avere escusso i beni costituiti in specifica garanzia all'atto della concessione del finanziamento stesso.

Qualora il recupero dei crediti sia subordinato alle conclusioni di qualsiasi procedura concorsuale, gli istituti di credito interessati documentano al comitato di gestione del fondo le possibilità reali di recupero e questo, valutata la situazione, procede alla liquidazione provvisoria della perdita presunta nella misura prevista dal precedente comma.

Quando questi casi si verifichino viene concordato con l'istituto di credito interessato il comportamento che questo deve seguire nelle procedure, avuto presente l'obiettivo di limitare al minimo la perdita e le spese a carico del fondo.

Eventuali differenze attive e passive tra la perdita definitivamente accertata e la liquidazione provvisoria sono definite tra il fondo e gli istituti di credito interessati secondo le norme vigenti che regolano i rapporti interbancari ».

Art. 11.

I fondi a gestione separata di cui agli articoli 1, 5 e 8 della presente legge nonché i fondi a gestione separata istituiti presso l'IRFIS ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, dell'art. 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, nonché quello di cui all'art. 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, confluiscono in unica gestione separata presso l'IRFIS mantenendo le originarie destinazioni e formando oggetto di un unico bilancio a decorrere dall'esercizio finanziario 1985.

Nella gestione unica di cui al primo comma confluiscono, altresì, il fondo di riserva di cui all'art. 9 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, i fondi rischi su crediti costituiti ai sensi dell'art. 66, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, i fondi rischi su crediti per interessi di mora costituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1979, n. 170, la riserva speciale costituita ai sensi della legge 2 dicembre 1975, n. 576, nonché tutte le attività e passività delle singole gestioni separate dei fondi, specificate nel precedente comma, risultanti alla data della unificazione.

Nella gestione unica di cui al primo comma del presente articolo confluisce il residuo dello stanziamento di cui all'art. 13 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 38, e successive modifiche, che va destinato alle finalità del fondo di cui all'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1956, n. 51.

Art. 12.

Al fine di assicurare, anche in carenza di disponibilità di pertinenza, la continuità operativa dei singoli fondi gestiti entro i limiti degli stanziamenti di legge maturati per le specifiche destinazioni, le disponibilità liquide della gestione unica, con priorità per quelle risultanti nei conti correnti intestati alla IRFIS ed aperti presso gli istituti che esercitano il servizio di tesoreria, ai sensi della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere in caso di necessità utilizzate per tutte le occorrenze della gestione unica.

Art. 13.

Ferme restando le disposizioni della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1985 gli utili netti della gestione unica di cui al precedente art. 11, dedotti gli accantonamenti per i fondi rischi di cui all'art. 66, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1979, n. 170, sono portati ad incremento del fondo di riserva di cui all'art. 9 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51.

Sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 7 e il secondo comma dell'art. 26 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96.

Art. 14.

Alla gestione unica dei fondi di cui all'art. 11 della presente legge sovraintende il comitato amministrativo di cui all'art. 10 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni.

Per la trattazione delle materie inerenti al fondo di cui all'art. 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, il comitato amministrativo è integrato, con diritto al voto, da tre rappresentanti nominati dal presidente della Regione, di cui due scelti su terne proposte dalle organizzazioni regionali degli imprenditori ed uno designato dall'assessore regionale per l'industria tra i dirigenti tecnici dell'ispettorato del corpo regionale delle miniere, che durano in carica tre anni.

Sono abrogati il primo e il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e l'art. 48 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127.

Art. 15.

Sul fondo regionale a gestione separata di cui all'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni, il comitato amministrativo di cui all'art. 27 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è autorizzato a concedere alle imprese aventi sede ed operanti in Sicilia da almeno cinque anni, impegnate in lavori di riparazione e manutenzione, servizi e progettazioni, o nelle forniture alle grandi società industriali del settore petrolchimico in Sicilia, già sottoposte al regime dell'amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, finanziamenti commisurati all'80 per cento dei crediti chirografari, al lordo dell'IVA e comunque non superiori a lire 800 milioni, vantati verso le predette società, risultanti dallo stato passivo depositato presso le competenti cancellerie fallimentari e/o dei crediti vantati alla data del 30 aprile 1982 nei confronti della gestione commissariale e dalla stessa riconosciuti. Questi ultimi dovranno in ogni caso formare oggetto di regolare, cessione in favore dell'IRFIS ed una volta incassati essere imputati a parziale anticipata estinzione del mutuo.

Le operazioni di credito sotto forma di mutui di durata non superiore ai dieci anni, di cui uno di preammortamento, sono assoggettate al tasso di interesse fissato dall'art. 107 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e sono assistite da garanzie reali, ivi compresi gli speciali privilegi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, e/o da fidejussioni bancarie e/o assicurative nella misura del 30 % e da garanzia sussidiaria regionale sino al 70 %.

Per le finalità previste nel presente articolo il fondo di cui all'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni è incrementato per il biennio 1984-85 di lire 10.000 milioni di cui lire 5.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984.

Art. 16.

Sono ammesse ai benefici previsti dalla legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai benefici dell'art. 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, le imprese che abbiano non più di quattrocento dipendenti e, se superiori, che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a lire 30.000 milioni, al netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario, con esclusione delle imprese elettriche, ad eccezione di quelle operanti nelle isole minori, petrolchimiche, delle raffinerie e dei cementifici.

Art. 17.

Il fondo di cui all'art. 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, può essere utilizzato per la concessione di finanziamenti in favore di società di locazione finanziaria operanti in Sicilia, a partecipazione maggioritaria di aziende e/o istituti di credito, che effettuino per un importo almeno doppio di quello fornito dal fondo operazioni di locazione finanziaria agevolata di beni mobili ed immobili in favore delle piccole e medie imprese industriali ubicate nel territorio della Regione siciliana, ivi comprese quelle di costruzione edilizia, nonché le cooperative operanti nei predetti settori.

I prestiti di cui al primo comma sono concessi con deliberazione del comitato amministrativo di cui all'art. 24 della sopra citata legge regionale n. 96 e sono regolati alle condizioni, caratteristiche e modalità da disporsi, su proposta dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze, di concerto con l'assessore regionale per l'industria, sentito il comitato amministrativo dell'IRFIS, dal comitato regionale per il credito ed il risparmio che determinerà anche i criteri preferenziali da seguire nella scelta delle società da finanziare, l'importo massimo delle operazioni di credito, i settori di destinazione e i tipi di operazione di locazione finanziaria effettuabili con il concorso del prestito e l'entità minima delle riduzioni da apportare ai canoni dei contratti di locazione perfezionati con l'intervento del fondo.

Art. 18.

Il primo comma dell'art. 4-*ter* della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« I tassi di interesse a carico dei beneficiari per le operazioni di credito agevolato, che gli istituti di credito sono tenuti ad effettuare, sono determinati annualmente dal comitato regionale per il credito ed il risparmio ».

Titolo II

SETTORI ARTIGIANATO, COMMERCIO, PESCA E COOPERAZIONE

Art. 19.

L'importo massimo dei finanziamenti per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, compreso l'acquisto di macchine e attrezzature, previsto dall'art. 1, lettera *c*), della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni è elevato a lire 100 milioni.

La durata massima dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo è determinata in quindici anni, di cui due di preammortamento per i finanziamenti finalizzati all'impianto, ampliamento e ammodernamento dei laboratori.

Art. 20.

Il fondo di rotazione previsto dall'art. 5 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 31, per il credito di esercizio è incrementato per il triennio 1984-86 di lire 40.000 milioni di cui lire 17.000 milioni per l'esercizio 1984.

Per le finalità di cui all'art. 19 della presente legge, il fondo di rotazione della cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), costituito a norma dell'art. 2 della legge regionale 5 novembre 1965, n. 34, e successive aggiunte ed integrazioni, viene ulteriormente incrementato per il triennio 1984-86 di lire 40.000 milioni, di cui lire 17.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984.

Nel caso di incapienza di uno dei fondi di rotazione di cui al presente articolo, la CRIAS potrà adottare deliberazioni, sottoposte all'approvazione della giunta regionale nei modi e con le procedure di cui all'art. 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, concernenti l'utilizzazione delle disponibilità dell'altro fondo di rotazione.

I fondi istituiti preso la CRIAS in applicazione della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, art. 40 e dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 7 maggio 1977, n. 31, sono soppressi e le relative dotazioni finanziarie sono portate ad incremento del fondo di rotazione di cui al secondo comma del presente articolo.

La lettera *b*) dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 31 e l'art. 40 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, sono abrogati.

Art. 21.

La lettera *c*), dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, va intesa nel senso che si applicano ai finanziamenti concessi dalla CRIAS le disposizioni di cui agli articoli 35 e 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 22.

Per mantenere il patrimonio culturale rappresentato dall'assortimento quantitativo e qualitativo di volumi presso le imprese e cooperative librarie siciliane, è consentito il finanziamento alla formazione di scorte documentate con fatture per un importo non inferiore a lire 100 milioni e non superiore a lire 300 milioni per ciascuna impresa attraverso un finanziamento bancario da parte degli istituti di credito gestori del servizio di cassa della Regione siciliana, da estinguersi in cinque anni, compreso uno di preammortamento, a mezzo di effetti cambiari con scadenza semestrale.

Gli istituti di credito applicano alle operazioni di finanziamento di cui al precedente comma il tasso pari al *prime rate* ABI vigente al momento del finanziamento.

A carico delle imprese librarie viene posto l'interesse nella misura del 7,50 per cento, mentre la differenza rispetto al *prime rate* ABI applicato è a carico della Regione.

Le richieste per le facilitazioni di cui al primo comma vengono presentate dalle imprese librarie agli istituti di credito, tramite l'assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

Il contributo in conto interessi viene corrisposto dall'assessorato regionale del bilancio e delle finanze direttamente agli istituti di credito su richiesta degli stessi corredata dagli estratti-conto controfirmati dai titolari delle imprese librarie.

Per le finalità del presente articolo è autorizzato, per l'anno finanziario 1984, il limite quinquennale di impegno di lire 600 milioni.

Art. 23.

Il primo comma dell'art. 10 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 31, è sostituito con il seguente:

« I rispettivi utili netti di gestione della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane, di cui alla legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, compresi gli interessi maturati sulle giacenze dei fondi sono destinati ad incremento dei fondi di rotazione di cui agli articoli 5 e 9 della presente legge ».

Art. 24.

La spesa di cui all'art. 79 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è incrementata di lire 40.000 milioni per il biennio 1984-85 da dividere paritariamente tra i due esercizi.

Lo stanziamento si iscrive al cap. 75611 del bilancio della Regione.

Art. 25.

L'ultimo comma dell'art. 45 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è sostituito con il seguente:

« Le operazioni di finanziamento di cui al presente articolo sono perfezionate con il solo rilascio da parte delle imprese beneficiarie, anche in deroga alle norme statutarie dell'IRFIS, di cambiali per ogni singola scadenza prevista all'atto del finanziamento.

Se il finanziamento riguarda in tutto o in parte l'acquisto di automezzi per uso commerciale sarà acquisita ipoteca automobilistica ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 ».

Il limite di lire 15 milioni di cui al primo comma dell'art. 45 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è elevato a lire 30 milioni.

Art. 26.

L'art. 48 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è costituito con il seguente:

« Gli istituti di credito gestori, in caso di mancato rimborso dei prestiti di cui all'articolo precedente, provvedono ad addebitare il fondo di cui all'art. 47 di un quinto della perdita subita, previo espletamento delle procedure esecutive per il recupero dei crediti ».

Art. 27.

Il fondo a gestione separata istituito presso gli istituti di credito gestori del servizio di cassa della Regione in applicazione dell'art. 49 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è incrementato per il triennio 1984-86 di lire 15.000 milioni di cui lire 5.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984.

Previa approvazione della giunta regionale, giusto parere favorevole degli assessori regionali per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e per il bilancio e le finanze, in caso di incapienza del fondo a gestione separata di cui al primo comma del presente articolo, gli istituti di credito gestori, per la concessione del contributo in conto interessi, potranno utilizzare le disponibilità del fondo di garanzia, istituito in applicazione dell'art. 47 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, fino a un massimo del cinquanta per cento, fermo restando che le somme reintroitate saranno portate ad incremento del fondo di garanzia suddetto.

Art. 28.

Per le finalità previste dagli articoli 9 e 11 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1, è autorizzata per il triennio 1984-86 la spesa di lire 12.000 milioni di cui lire 4.000 milioni nell'esercizio finanziario 1984 da ripartire paritariamente per le due finalità di cui ai citati articoli 9 ed 11 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1.

Art. 29.

Per le finalità previste dall'art. 8 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1, sono autorizzati, per ciascuno degli anni 1984-86, i limiti decennali di impegno rispettivamente di lire 300 milioni, 600 milioni, 1.000 milioni.

Art. 30.

Per la concessione dei contributi a fondo perduto di cui all'art. 21 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1, è autorizzata, per il biennio 1984-85, la spesa di lire 10.000 milioni, di cui lire 8.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984.

Per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato, di cui allo stesso art. 21 della legge n. 1 del 1980, è autorizzato, per l'anno finanziario 1984, il limite di impegno dodicennale di lire 1.000 milioni.

I provvedimenti previsti dall'art. 21 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1, sono estesi anche alla spesa eventualmente necessaria all'acquisizione e/o utilizzazione di idonee tecnologie per la realizzazione, avviamento e conduzione di impianti di pescicoltura, molluschicoltura e maricoltura in genere.

I provvedimenti previsti dal precedente comma sono estesi, limitatamente al contributo a fondo perduto, alle iniziative già realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 31.

Per le finalità previste dall'art. 4 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1984, la spesa di lire 2.500 milioni.

Art. 32.

L'assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a concedere il concorso negli interessi per mutui a medio termine sino a 15 anni in favore di soggetti che dimostrino di avere subito danni per effetto della eruzione vulcanica dell'Etna del 1983 nella misura tra il 7,50 per cento ed il tasso medio praticato in Sicilia sino all'ammontare massimo di lire 500 milioni per il ripristino di attività produttive.

Gli istituti di credito che gestiscono il servizio di tesoreria della Regione nella concessione dei mutui di cui al precedente comma potranno richiedere solo la garanzia reale dai soggetti interessati sugli stessi beni immobili danneggiati.

Il tasso medio di cui al precedente comma, sulla scorta delle comunicazioni degli istituti bancari, enti pubblici economici, verrà determinato ai fini della presente legge con provvedimento dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1984, la spesa di lire 5.000 milioni.

Art. 33.

Il fondo di rotazione istituito presso l'IRCAC con l'art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche, è incrementato per il biennio 1984-85 di lire 35 mila milioni, di cui lire 25.000 milioni nell'esercizio 1984.

Art. 34.

Il fondo a gestione separata istituito presso l'IRCAC con l'art. 18 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, è incrementato per il biennio 1984-85 di lire 16.000 milioni, di cui lire 10.000 milioni nell'esercizio 1984.

Art. 35.

All'art. 6 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, così come sostituito dall'art. 4 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 37, è aggiunto il seguente comma:

« L'Istituto esercita, altresì, a favore delle cooperative e loro consorzi aventi sede ed operanti nel territorio della Regione siciliana, operazioni di locazione finanziaria, anche mediante somministrazione di apposite disponibilità destinate al finanziamento di operazioni di locazione finanziaria poste in essere da società di *leasing*, operanti in Sicilia, purché tali operazioni vengano effettuate, in favore di cooperative e loro consorzi, al tasso del 7,50 per cento ».

Art. 36.

Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili ed immobili acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta ed indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi e con facoltà, per questo ultimo, di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

I contratti di locazione finanziaria non potranno essere superiori ad anni quindici se trattasi di immobili e ad anni cinque se trattasi di beni mobili.

Le operazioni di cui al precedente comma, effettuate da società di *leasing*, saranno concretate previa approvazione dell'IRCAC a cui è demandata la formulazione di un programma

di finanziamento su istruttoria e conseguenti modalità operative decise dalle stesse società di *leasing* che assumono, pertanto, tutti i rischi dell'investimento.

Le società di *leasing* dovranno prestare idonea fidejussione bancaria o di compagnia di assicurazione per l'esatto adempimento della convenzione da stipularsi con l'IRCAC e dovranno, altresì, tenere gestione separata dei fondi somministrati, riconoscendo all'Istituto, per rimborso oneri, una aliquota che sarà annualmente determinata dallo stesso ente, sull'ammontare complessivo delle operazioni di *leasing* effettuate.

Art. 37.

Per le finalità di cui ai precedenti articoli l'Istituto è autorizzato ad utilizzare: per non oltre la metà le disponibilità liquide all'inizio di ogni anno di cui al fondo istituito con l'art. 3, n. 5, lettera *a*), della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive aggiunte e modificazioni, le disponibilità di cui al fondo istituito con l'art. 1 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 28, e per non oltre il 50 per cento le disponibilità di cui al fondo istituito con l'art. 3 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28.

Art. 38.

Dopo l'ottavo comma dell'art. 2 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, è inserito il seguente comma:

« La garanzia sussidiaria è valida per l'intera differenza come sopra determinata sino all'estinzione dei prestiti e diviene operante previa escussione dei debitori principali entro sei mesi dalla scadenza dei prestiti stessi, a termine dell'art. 1957, primo comma, del codice civile ».

La presente norma si applica a decorrere dalla vendemmia 1983.

Art. 39.

L'IRCAC è autorizzato a concedere finanziamento per il credito di esercizio a cooperative di produzione e lavoro che operano nel settore dei servizi prevalentemente in rapporto con enti pubblici e locali.

I finanziamenti di cui al comma precedente sono garantiti anche in deroga alle norme statutarie e regolamentari della IRCAC, dal rilascio, da parte delle cooperative, di procura irrevocabile all'incasso a favore dell'IRCAC, preventivamente accettata dall'ente debitore.

L'ammontare del finanziamento non può superare il 70 per cento del credito, se trattasi di cooperative fornitrici di servizi ove prevalente è la utilizzazione di manodopera, e l'85 per cento se trattasi di cooperative ove prevalente è l'impiego e trasformazione di materie prime.

L'erogazione dei finanziamenti viene effettuata al tasso di interesse del 6,50 per cento onnicomprensivo e per la durata di ventiquattro mesi, con esclusione di eventuali spese per istruttoria, sopralluoghi e perizie.

Per le finalità di cui ai precedenti commi l'IRCAC è autorizzato ad utilizzare il fondo di rotazione istituito con legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive aggiunte e modificazioni, che è incrementato di lire 5.000 milioni per l'anno 1984.

Art. 40.

Per le finalità della presente legge sono autorizzate le spese riportate nella seguente tabella:

(*Omissis*).

All'onere di lire 15.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1983, si provvede con la riduzione, di pari importo, delle disponibilità del cap. 21160 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Gli oneri ricadenti negli esercizi successivi, previsti in lire 178.900 milioni per l'anno 1984, lire 110.000 milioni per l'anno 1985 e lire 30.500 milioni per l'anno 1986, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.67. « Fondi speciali destinati al finanziamento del progetto prioritario "Promozione imprenditoriale e incentivi strutturali, ecc." » quanto a lire 219.400 milioni, e codice 06.68. « Fondi speciali destinati al finanziamento del progetto prioritario "Commercializzazione e valorizzazione dei prodotti dell'agricoltura, dell'industria, ecc." » quanto a lire 100.000 milioni, mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Art. 41.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 dicembre 1983

NICITA

RAVIDÀ — MEZZAPELLE — TAORMINA

LEGGE 13 dicembre 1983, n. **120**.

Nuove norme per i cantieri di lavoro e rifinanziamento delle attività previste dall'art. 5 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 14 *dicembre* 1983)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 l'assegno giornaliero per i lavoratori e per il personale direttivo dei cantieri di lavoro per disoccupati, istituiti ai sensi della legge regionale 1° luglio 1968, n. 17, e successive modificazioni, è determinato nella misura di L. 22.000 per i lavoratori, L. 32.000 per il direttore e L. 27.000 per gli istruttori.

Art. 2.

Il trattamento economico previsto dal precedente articolo si applica anche in favore dei lavoratori, degli istruttori e dei direttori assunti nei cantieri di lavoro istituiti dai comuni ai sensi del primo comma dell'art. 15 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.

Art. 3.

L'ammontare della spesa prevista per ogni cantiere non può superare l'importo di lire 80 milioni. Ai trattamenti economici e previdenziali dei lavoratori e del personale di direzione è riservato almeno il 50 per cento della spesa autorizzata.

Art. 4.

Per i cantieri da istituire dopo la pubblicazione della presente legge possono essere ammesse a finanziamento, entro i limiti dell'importo di cui all'articolo precedente, le spese concernenti:

1) la retribuzione del personale di direzione;
2) la retribuzione della manodopera non qualificata;
3) gli eventuali costi relativi alle seguenti voci:
   a) materiali e relativo trasporto;
   b) trasporto del materiale di risulta;
   c) diritti di cava e noli;
   d) I.V.A.;
   e) manodopera qualificata, limitata a non più di tre unità per ogni cantiere.

Le spese indicate al punto 3) non possono in ogni caso superare il 50 per cento dell'ammontare del finanziamento concesso, senza alcuna distinzione tra enti autarchici territoriali ed altri enti pubblici o giuridicamente riconosciuti.

Per la progettazione dei lavori è corrisposto un compenso forfettario nella misura dell'1 per cento della spesa autorizzata.

Art. 5.

Fermo restando quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia, per gli esercizi finanziari 1983, 1984 e 1985, gli stanziamenti annuali del bilancio regionale per l'istituzione di cantieri di lavoro sono riservati per una quota pari almeno al 65 per cento ai cantieri gestiti dai comuni.

Il secondo comma dell'art. 15 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, è soppresso.

Art. 6.

La mancata osservanza delle norme vigenti in materia di collocamento e di avviamento al lavoro di lavoratori disoccupati, da impiegare per l'esecuzione delle opere finanziate attraverso la istituzione dei cantieri di lavoro, comporta la perdita del finanziamento da parte degli enti beneficiari dello stesso.

Art. 7.

I servizi di cassa, svolti dagli istituti di credito e dai tesorieri a norma del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 1° luglio 1968, n. 17, sono regolati dalle seguenti disposizioni:

a) gli interessi sui saldi giornaleri di cassa sono calcolati complessivamente nella misura stabilita dall'art. 2 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 94 e saranno contabilizzati e versati, a chiusura della gestione, a favore del bilancio del « Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati »;

b) la commissione complessivamente spettante agli istituti di credito o ai tesorieri, a titolo di compenso e rimborso spese, è commisurata al 2 per mille sul movimento generale di cassa;

c) gli istituti di credito ed i tesorieri hanno l'obbligo di tenere contabilità separate ed istituire conti intestati alle singole gestioni, nonché di provvedere alla relativa rendicontazione entro trenta giorni dalla chiusura del cantiere, o in qualsiasi momento a richiesta dell'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 8.

Alla corresponsione del saldo si provvede direttamente in favore dell'ente gestore, su presentazione degli elaborati tecnici e dei giustificativi di spesa di cui alla lettera *c)*, del precedente articolo, previo collaudo delle opere o rilascio, per i cantieri di importo fino a lire 30 milioni, di un certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori, o in mancanza da altro tecnico abilitato, controfirmato dal legale rappresentante dell'ente gestore e vistato dall'ufficio tecnico vigilatore.

Art. 9.

Nelle more del riordino del sistema formativo regionale al fine di assicurare, per l'anno formativo 1983-84, l'avvio delle attività di cui all'art. 5 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, è autorizzata la spesa di lire 28.000 milioni a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1983. Il piano regionale per la formazione professionale, unitamente al provvedimento approvativo dello stesso, dovrà essere comunicato alla competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 10.

Per le finalità di cui agli articoli 1, 2 e 4 della presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, la spesa di lire 15.000 milioni.

La predetta somma sarà versata al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 11.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 28.000 milioni per l'anno 1983 e in lire 15.000 milioni per l'anno 1984, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78 « Fondi destinati al finanziamento di altri interventi ».

Agli oneri ricadenti nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 12.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 dicembre 1983

NICITA

CULICCHIA

LEGGE 13 dicembre 1983, n. **121**.

Provvedimenti urgenti in materia di assistenza sanitaria.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 14 *dicembre* 1983)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ferma restando la previsione di cui al quinto comma dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, le unità sanitarie locali sono autorizzate ad espletare tutti i concorsi già banditi e non iniziati entro il 31 dicembre 1982 dagli enti le cui funzioni sono state trasferite alle unità sanitarie locali stesse nonché quelli riservati di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 citato ed all'art. 24-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, con le norme e le procedure concorsuali vigenti presso gli enti già titolari dei servizi sanitari nei quali esistevano le vacanze; nelle commissioni giudicatrici i rappresentanti degli enti sono sostituiti da rappresentanti dell'assessorato regionale della sanità.

Le commissioni giudicatrici, ad eccezione di quelle per i succitati concorsi riservati, sono integrate da tre membri eletti dal comitato di gestione con voto limitato a uno.

Il predetto assessorato, riconosciuta la regolarità delle procedure concorsuali, provvede all'approvazione della graduatoria ed alla contestuale nomina dei vincitori.

Art. 2.

Per particolari, inderogabili esigenze assistenziali e fino all'espletamento dei concorsi pubblici regionali, l'assessorato regionale della sanità autorizza le unità sanitarie locali, su richiesta delle stesse, a ricoprire, mediante incarichi temporanei semestrali non rinnovabili, i posti vacanti, qualora non sia stato possibile ricoprire i posti stessi mediante trasferimento interno o comando o utilizzazione delle graduatorie degli enti di cui al precedente articolo.

I predetti incarichi saranno conferiti con le procedure di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130; i requisiti di ammissione, i titoli valutabili ed i criteri di valutazione sono quelli contenuti nel decreto ministeriale 30 gennaio 1982. Il posto lasciato libero a seguito del conferimento dell'incarico non può essere ricoperto tranne che per supplenza. L'incaricato che ricopre un posto di organico di ruolo, è collocato, a domanda, in aspettativa senza assegni.

Per le medesime esigenze indilazionabili di cui sopra, le unità sanitarie locali possono provvedere direttamente alla copertura dei posti disponibili per assenza o impedimento del titolare utilizzando, qualora non sia possibile provvedere con trasferimenti interni, le graduatorie degli enti le cui funzioni sono state trasferite alle unità sanitarie medesime ed, in mancanza di graduatorie formulate, con le modalità di cui al comma precedente.

Art. 3.

I termini di cui al primo e quarto comma dell'art. 5 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 45, rispettivamente 31 dicembre 1983 e 31 ottobre 1983, sono prorogati al 30 giugno 1984.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 dicembre 1983

NICITA

SARDO INFIRRI

LEGGE 13 dicembre 1983, n. **122.**

Proroga del termine di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 27 giugno 1969, n. 17, concernente il completamento del risanamento del rione S. Berillo di Catania, e modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1983, n. 115, concernente il personale dell'amministrazione regionale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 14 *dicembre* 1983)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 27 giugno 1969, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1988.

Art. 2.

L'art. 6 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 115, concernente « Norme per il trattamento economico del personale dell'amministrazione regionale in servizio ed in quiescenza, in attuazione dell'accordo relativo alla revisione dello stato giuridico ed economico del personale dell'amministrazione regionale per il periodo 1982-84 », è abrogato.

Art. 3.

Al primo comma dell'art. 8 della legge indicata nell'articolo precedente, le parole: « per le finalità degli articoli da 1 a 6 » sono sostituite dalle seguenti: « per le finalità degli articoli da 1 a 5 ».

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 dicembre 1983

NICITA

STORNELLO

(16)

LEGGE 16 dicembre 1983, n. **123.**

Disposizioni straordinarie finanziarie e contabili per le unità sanitarie locali limitatamente all'esercizio finanziario 1983.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 17 *dicembre* 1983)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni del titolo II del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, concernenti l'amministrazione regionale e le unità sanitarie locali si applicano nel territorio della Regione anche se la relativa materia è disciplinata da particolari norme regionali. Sono abrogate le norme regionali comunque incompatibili con le disposizioni sopraindicate.

In attuazione dell'art. 18 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, il complesso delle definizioni da parte delle unità sanitarie locali della Sicilia del risultato di amministrazione di competenza dell'esercizio 1983 non potrà superare nel totale la somma di lire 509.000 milioni.

Le unità sanitarie locali sono autorizzate, in deroga alle vigenti disposizioni in materia ed in conformità a disposizioni vincolanti che saranno emanate dall'assessore regionale per la sanità di concerto con l'assessore regionale per il bilancio e le finanze, ad assumere, entro il termine del 15 gennaio 1984, impegni sui bilanci assestati per le spese dovute in base a legge, contratto, sentenze o per altre spese urgenti ed indifferibili, le cui obbligazioni ricadono comunque nell'esercizio in corso.

Art. 2.

Per sopperire alle urgenti ed indifferibili esigenze connesse alla prosecuzione delle prestazioni sanitarie in Sicilia e nelle more degli interventi finanziari ancora dovuti dallo Stato, è autorizzata, a titolo di anticipazione della Regione, per l'esercizio in corso, la spesa di lire 390.000 milioni.

Art. 3.

Per gli adempimenti di cui alla presente legge i termini per la convocazione degli organi collegiali delle unità sanitarie locali sono ridotti a 24 ore.

In caso di omissione degli adempimenti di cui alla presente legge, l'assessore regionale per la sanità è tenuto a nominare commissari *ad acta* che, entro il 20 gennaio 1984, provvederanno in via sostitutiva.

Art. 4.

All'onere di lire 390.000 milioni, di cui alla presente legge, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983, codice pluriennale 06.78 « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 16 dicembre 1983

NICITA

SARDO INFIRRI

(17)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1983, n. **30.**

Variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *del* 29 *dicembre* 1983)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1983, n. **31.**

Provvedimenti a sostegno della produzione e della occupazione e disposizioni integrative della legge regionale 10 maggio 1983, n. 12, legge finanziaria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *del* 29 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Art. 1.

Programma straordinario di opere pubbliche di interesse locale o sovracomunale

Per l'attuazione di un programma straordinario di interventi nel settore delle opere pubbliche di interesse locale o sovracomunale, è autorizzata, nell'anno 1983, l'ulteriore spesa di lire 3.000.000.000 (cap. 08016).

All'accreditamento dei fondi ed all'attuazione delle opere finanziate, viene provveduto in conformità di quanto previsto per le opere di programmazione regionale di cui al capo II della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.
Contributi straordinari ai comuni per opere pubbliche

E' autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di L. 30.000.000.000 (cap. 08055-01) per l'esecuzione, da parte dei comuni con popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti secondo i dati del censimento del 1981, di opere pubbliche di loro interesse con particolare riferimento a quelle relative all'approvvigionamento idrico, a quelle igieniche e per la difesa dagli incendi.

Le somme ripartite in quote uguali sono direttamente erogate ai comuni di cui al precedente comma.

Art. 3.
Opere acquedottistiche e fognarie

Per l'attuazione del programma di opere acquedottistiche e fognarie di cui all'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 12, è autorizzata la spesa dell'ulteriore stanziamento di lire 14.000.000.000 (cap. 08035-03).

Art. 4.
Interventi copertura canali

Per l'attuazione delle opere di copertura o di deviazione di canali correnti all'interno dei centri abitati previste dal paragrafo III.1 del programma d'intervento per gli anni 1982-84 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE l'8 giugno 1983, è autorizzato lo stanziamento aggiuntivo di lire 8.000.000.000 (cap. 03035); tale stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'art. 2, comma secondo, della stessa legge n. 268 del 1974 per essere attribuito al titolo di spesa 8.3.1/I del citato programma d'intervento.

Art. 5.
Aree edificabili e loro urbanizzazione primaria

E' autorizzata l'ulteriore spesa di L. 7.000.000.000 (cap. 03036) per la concessione dei finanziamenti previsti dal paragrafo III.2 del programma d'intervento per gli anni 1982-84 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE l'8 giugno 1983, e relativi all'acquisizione da parte dei comuni di aree edificabili, nonché all'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria; detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'art. 2, comma secondo, della stessa legge n. 268 del 1974 per essere attribuito al titolo di spesa 8.3.2/I del citato programma d'intervento.

Art. 6.
Piani per insediamenti produttivi

E' autorizzata l'ulteriore spesa di L. 5.000.000.000 (cap. 03037) per la concessione dei finanziamenti previsti dal paragrafo II.5, lettera c), del programma d'intervento per gli anni 1982-84 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE l'8 giugno 1983 e da erogare agli enti locali per il reperimento e la attrezzatura di aree da destinarsi all'insediamento di aziende artigiane e di altre unità produttive di piccole dimensioni di interesse locale; detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'art. 2, comma secondo, della stessa legge n. 268 del 1974 per essere attribuito al titolo di spesa 8.2.5/I del citato programma d'intervento.

Art. 7.
Infrastrutture nelle terre pubbliche

Nelle more dell'emanazione di provvedimenti organici per la valorizzazione delle terre pubbliche ed il risanamento delle aree degradate è autorizzata, con carico al bilancio della Regione per l'anno 1983 (cap. 08055-02), la spesa di L. 8.000.000.000 per l'esecuzione di un programma di infrastrutture nelle terre pubbliche con particolare riguardo a quelle per la prevenzione e per l'estinzione degli incendi.

Art. 8.
Completamento delle strade di interesse regionale

E' autorizzata l'ulteriore spesa di L. 10.000.000.000 (cap. 08042) da destinare, nei limiti di L. 2.500.000.000 per territorio provinciale, al completamento, nelle quattro province, di strade di interesse regionale.

Art. 9.
Spese per opere di consolidamento

L'esecuzione degli interventi per opere di consolidamento, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, è affidata di norma agli enti locali interessati, e nel caso in cui gli stessi non abbiano gli strumenti tecnici o le possibilità attuative vengono effettuati direttamente dall'amministrazione regionale.

Art. 10.
Contributo straordinario al comune di Santa Maria Coghinas

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al nuovo comune di Santa Maria Coghinas, istituito nel corso del 1983, un contributo straordinario di L. 100.000.000 per le spese di gestione (cap. 04176).

Art. 11.
Trasferimento abitati Gairo e Osini

Per l'attuazione di un programma straordinario di interventi per la sistemazione e il consolidamento di aree, anche mediante opere di carattere idraulico, nonché per l'urbanizzazione di nuove aree necessarie per il trasferimento degli abitati di Gairo e Osini, è autorizzata, in conto di future assegnazioni statali, l'anticipazione di L. 2.000.000.000 per il 1983 (cap. 08146-01).

Art. 12.
Edilizia residenziale - Contributi in conto capitale

Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 2, comma decimo, della legge n. 94 del 25 marzo 1982, è autorizzato, ad integrazione delle assegnazioni finanziarie disposte dallo Stato, uno stanziamento straordinario di lire 14.000.000.000 (cap. 08106-01).

Art. 13.
Programma straordinario di opere pubbliche nei comuni di Quartucciu e Santa Maria Coghinas

Per l'attuazione di un programma straordinario finalizzato alla costruzione di opere pubbliche nei comuni di Quartucciu e Santa Maria Coghinas, istituiti rispettivamente con la legge regionale 31 gennaio 1983, n. 7, e con la legge regionale 7 febbraio 1983, n. 8, è autorizzata la spesa di L. 1.600.000.000 (capitolo 08016-01).

All'accreditamento dei fondi ed all'attuazione delle opere finanziate viene provveduto in conformità di quanto previsto per le opere di programmazione regionale di cui al capo II della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA

Art. 14.
Integrazione fondo di cui alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66

Ad ulteriore integrazione del fondo di cui alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66, viene disposto lo stanziamento di lire 10.000.000.000 (cap. 09050).

Le disponibilità così costituite e i loro rientri sono esclusivamente finalizzati al finanziamento di programmi di sviluppo con particolare riferimento agli interventi di riconversione, ristrutturazione, diversificazione ed ampliamento delle imprese, ancorché non si tratti di imprese in difficoltà a proseguire la attività o colpite da eventi congiunturali.

La giunta, con le procedure previste dall'art. 25 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, su proposta dell'assessore della industria, emana le direttive di ammissibilità intese particolarmente a delimitare le ipotesi di intervento secondo criteri di rigorosa differenziazione degli interventi di sviluppo dai casi di risanamento e sostegno occupativo e produttivo.

Art. 15.
Integrazione contributo in conto occupazione

La Regione è autorizzata ad integrare il contributo di cui all'art. 11 della legge 24 giugno 1974, n. 268, sulla base dell'andamento degli indici ISTAT dei prezzi.

La giunta regionale definisce con proprio provvedimento il meccanismo di adeguamento del predetto contributo, in ragione degli incrementi dei prezzi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1975.

Per la concessione delle provvidenze di cui al citato art. 11 la Regione autorizza, con proprie disponibilità, lo stanziamento di L. 2.000.000.000 (cap. 03034); tale stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'art. 2, comma secondo, della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 8.2.1/I del programma d'intervento 1982-84, approvato dal CIPE in data 8 giugno 1983.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO

Art. 16.

Centri pilota artigianato

La disposizione di cui al quarto comma dell'art. 11 della legge regionale 12 maggio 1983, n. 13, concernente la revisione dei prezzi contrattuali delle opere finanziate con i programmi esecutivi della legge 11 giugno 1962, n. 588, è estesa al cap. 07062 istituito con la presente legge.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 17.

Fondo di solidarietà regionale in agricoltura

E' autorizzata, nell'anno 1983, la spesa di L. 4.000.000.000 per far fronte alle esigenze operative dell'art. 1 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il fondo di solidarietà regionale a favore delle aziende e cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (cap. 06120).

Art. 18.

Prestiti di esercizio alle aziende agricole danneggiate

Per la concessione dei prestiti di esercizio previsti dall'art. 6 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, e successive modificazioni e integrazioni, è stabilito il limite d'impegno di lire 4.000.000.000; conseguentemente sono determinate in detto importo le annualità da iscrivere sul competente capitolo dei bilanci della Regione per gli anni dal 1983 al 1987 (cap. 06121).

A valere sullo stesso limite d'impegno può essere concesso il concorso interessi sui prestiti con abbuono di quota parte del capitale mutuato, previsti dall'art. 1, lettera *b*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Si applica, anche in quest'ultimo caso, l'art. 16 della legge regionale 29 settembre 1982, n. 24.

I tassi a carico delle ditte prestatarie non potranno essere inferiori a quelli stabiliti dalle disposizioni statali vigenti.

E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12.

Art. 19.

Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario

Il terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1975, n. 30, è sostituito dal seguente:

« La predetta agevolazione creditizia può essere accordata a favore degli imprenditori e delle cooperative agricole anche per le opere di miglioramento fondiario e agrario sussidiabili ai sensi dell'art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e dell'art. 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e loro successive modificazioni e integrazioni ».

Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 8 luglio 1975, n. 30, il limite d'impegno disposto dall'art. 17 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 12, è elevato da L. 1.000.000.000 a L. 4.500.000.000; le relative annualità saranno iscritte nei bilanci della Regione per gli anni dal 1983 al 2004 (cap. 06060).

Art. 20.

Formazione proprietà coltivatrice

Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui previsti dalla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60, e relativi all'acquisto di fondi rustici, è autorizzato l'ulteriore limite d'impegno di L. 2.500.000.000; le relative annualità sono iscritte nel bilancio della Regione dall'anno 1983 all'anno 2002 (cap. 06220).

Art. 21.

Acquedotti e strade vicinali

E' autorizzata, nell'anno 1983, la spesa complessiva di lire 10.000.000.000 per la concessione delle seguenti provvidenze:

contributi per la costruzione di acquedotti rurali - Cap. 06086-01 . . . . L. 1.000.000.000

contributi per il completamento di strade vicinali - Cap. 08195 . . . . » 9.000.000.000

Art. 22.

Contributi per la costruzione laghi collinari

Il premio di incoraggiamento previsto per la costruzione dei laghi collinari dall'art. 2 della legge regionale 21 marzo 1956, n. 7, potrà essere concesso anche alle opere riguardanti la realizzazione di bacini di raccolta a corona e di bacini di accumulo che abbiano una capienza idrica non inferiore a mtc. 30.000.

E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 2 della citata legge regionale 21 marzo 1956, n. 7.

Art. 23.

Impianti cooperativi di trasformazione

Gli incentivi che la Regione eroga, ai sensi delle vigenti leggi regionali in favore delle cooperative agricole e loro consorzi per l'acquisto, la costruzione, il completamento, l'ampliamento, l'adeguamento tecnologico delle strutture ed attrezzature, nonché per la dotazione delle pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione, la commercializzazione e la vendita diretta dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, possono essere concessi, anche in forma integrativa alle provvidenze nazionali o comunitarie, fino alla misura del 75 per cento della spesa.

Ad integrazione della somma di L. 1.000.000.000 prevista dall'art. 21 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 12, è autorizzata, nell'anno 1983, l'ulteriore spesa di L. 1.400.000.000 per la concessione delle provvidenze previste dall'art. 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, a favore delle strutture cooperative (cap. 06234).

Art. 24.

Attività promozionali cooperative a favore dell'agriturismo

Le provvidenze previste dal paragrafo 6.6 del titolo di spesa P-1.06 del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, come modificata dall'art. 4 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5, sono estese alle attività promozionali realizzate da cooperative e da loro consorzi a favore dell'agriturismo.

Art. 25.

Fondo regionale di sviluppo della zootecnia

Il fondo di cui all'art. 27 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4, concernente la concessione di prestiti per lo sviluppo della zootecnia ai sensi della legge 8 agosto 1957, n. 777, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06107), è incrementato, nell'anno finanziario 1983, dell'ulteriore stanziamento di lire 6.000.000.000.

Art. 26.

Completamento del frigomacello di Chilivani

E' autorizzata la spesa di L. 750.000.000 per la realizzazione del secondo lotto del frigomacello di Chilivani - Ozieri. Tale somma sarà utilizzata ad integrazione dei contributi concessi dalla Comunità economica europea (FEOGA - Reg. n. 355/77) e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sino alla totale copertura della spesa ritenuta ammissibile. La somma spettante sarà liquidata nella misura del 50 per cento dopo l'emissione della decisione e, per la rimanente quota dopo il collaudo finale disposto dall'organismo comunitario (cap. 06243).

Detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 8.1.5/I, lettera *a*), del programma d'intervento 1982-84, approvato dal CIPE in data 8 giugno 1983.

Art. 27.

Finanziamento all'ETFAS

In conto dei finanziamenti da corrispondere all'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna, per gli anni dal 1979 al 1982, ai sensi dell'art. 4 della legge 13 aprile 1983, n. 122, l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare una prima quota di lire 20.000.000.000 (cap. 06282-01).

Art. 28.

Contributo sezione speciale ETFAS

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla sezione speciale dell'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna, in conto dell'esercizio finanziario 1983 ed in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 44, la somma di L. 450.000.000; la stessa sezione speciale impiegherà detto finanziamento per le proprie spese di funzionamento, escluse quelle relative ad emolumenti a favore del personale (cap. 06283).

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI E DI OCCUPAZIONE

Art. 29.

(Articolo omesso, in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 30.

Ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto

Nelle more dell'erogazione da parte dello Stato del conguaglio della quota del fondo nazionale trasporti di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, relativa all'anno 1982, l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, con mezzi propri della Regione e sino alla concorrenza di L. 2.000.000.000, i saldi spettanti alle aziende di trasporto pubbliche e private per il ripiano dei disavanzi di esercizio relativi all'anno medesimo (cap. 13001).

Le modalità del recupero saranno disposte con successiva legge regionale.

Art. 31.

ARST - Contributi integrativi per investimenti

E' autorizzata, nell'anno 1983, la spesa di L. 2.000.000.000 per la concessione, all'Azienda regionale sarda trasporti (A.R.S.T.), di contributi per investimenti, integrativi di quelli previsti dall'art. 9 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 16 (cap. 13026).

La misura complessiva dei contributi può essere commisurata all'intera spesa ritenuta ammissibile.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

Art. 32.

Anticipazioni ai comuni per l'assistenza e beneficienza

Al fine di consentire ai comuni l'esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi di assistenza e beneficienza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, nelle more delle erogazioni statali previste dalla legge 13 aprile 1983, n. 122, l'amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare agli stessi la somma complessiva di L. 10.000.000.000, a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983 (cap. 02131).

Detto stanziamento viene ripartito tra i comuni in ragione della loro popolazione secondo i dati ufficiali ISTAT dell'ultimo censimento e previa applicazione dei moltiplicatori 3, 2 e 1, rispettivamente alle seguenti fasce di comuni:

a) comuni montani;

b) comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

c) altri comuni.

Il rimborso da parte dei comuni deve aver luogo entro un anno dalla riscossione delle somme erogate loro dallo Stato ai sensi della precitata legge 13 aprile 1983, n. 122.

L'amministrazione regionale è altresì autorizzata ad erogare, a favore dei comuni e con i criteri di cui al precedente secondo comma, le disponibilità sussistenti in conto capitoli 02127, 02129 e 02130 che, a tal uopo, con la presente legge, vengono stornate a favore del cap. 02132 di nuova istituzione.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE

Art. 33.

Valorizzazione e salvaguardia dei laghi salsi

L'importo indicato nel secondo comma dell'art. 34 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 12, per la realizzazione di un programma di opere relative alla valorizzazione e salvaguardia dei laghi salsi, è elevato da L. 6.000.000.000 a L. 12.000.000.000 (capitolo 05078-01 Residui).

Art. 34.

Programma di formazione professionale

La quota di mezzi propri della Regione da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1983, determinata in L. 15.500.000.000 dall'art. 29 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 12 è elevata a L. 18.000.000.000 (cap. 10001).

Art. 35.

Attività formative in agricoltura

In attuazione degli obiettivi previsti nei piani pluriennali ed annuali di formazione professionale, che stabiliscono i bisogni formativi in collegamento con le linee di sviluppo del programma economico regionale e del piano di assetto territoriale, la Regione, per lo svolgimento delle attività formative in agricoltura, può stipulare convenzioni con gli organismi di cui all'art. 16 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, adottando parametri di finanziamento ricavati da progetti esecutivi finalizzati alla domanda dell'utenza ed a costi reali, sulla base delle voci di spesa previste dal regolamento di attuazione della citata legge regionale n. 47 del 1979.

Alle convenzioni di cui al comma precedente dovranno essere allegati i progetti esecutivi delle singole attività corsuali con l'indicazione dei bisogni formativi e dei relativi finanziamenti.

Art. 36.

Ulteriori attribuzioni del comitato tecnico regionale per la finanza

Al comitato tecnico regionale per la finanza viene attribuita la competenza in merito alla classificazione dei territori montani, di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni.

Per l'attuazione di tale nuova competenza la composizione di cui all'art. 2 della legge regionale 27 giugno 1950, n. 32, è così integrata:

1) due rappresentanti dell'assessorato della difesa dell'ambiente;

2) due rappresentanti dell'assessorato dell'agricoltura, di cui uno esperto in scienze agrarie e forestali;

3) due rappresentanti dell'assessorato degli enti locali.

Art. 37.

Contributi ai comuni per la redazione di strumenti urbanistici

L'anticipazione, pari al trenta per cento del contributo riconosciuto ammissibile, prevista dall'art. 36 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38, per la redazione dei regolamenti edilizi e gli annessi strumenti urbanistici generali, nonché per gli studi di disciplina delle zone d'interesse turistico classificate « F » e dei relativi piani particolareggiati di attuazione, è corrisposta anche in relazione ai contributi già disposti in data anteriore all'entrata in vigore della legge medesima.

Art. 38.

Personale del C.R.A.A.I.

Il termine previsto dall'art. 36 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 12, per l'erogazione dei compensi dovuti al personale salariato di cui alla legge regionale 28 novembre 1957, n. 25, a seguito delle sentenze della magistratura del lavoro, è prorogato al 31 dicembre 1983.

Art. 39.

Fondo di garanzia per mutui per edifici di culto

Ad integrazione del fondo per la prestazione di garanzie per mutui contratti da ordinari diocesani per la costruzione ed il completamento di edifici di culto e di opere annesse, di cui alla legge regionale 27 novembre 1964, n. 19, e all'art. 26 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38, è autorizzato, con decorrenza dall'esercizio 1983, l'ulteriore limite d'impegno trentacinquennale di L. 30.000.000 (cap. 08034).

Art. 40.

Rimborsi ai comuni per interventi contro la peste suina africana

E' autorizzata, nell'anno 1983, la spesa di L. 50.000.000 (cap. 12203) a titolo di rimborso ai comuni che hanno effettuato operazioni di abbattimento dei suini e disinfezione e disinfestazione di allevamenti colpiti da peste suina africana ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 5 febbraio 1982, n. 6.

Art. 41.
Centri per i servizi culturali

L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere nell'anno 1983 l'ulteriore spesa di L. 150.000.000 per la concessione di contributi di funzionamento a favore dei centri per i servizi culturali (cap. 11092).

Art. 42.
Tonnara di Carloforte anno 1980

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al comune di Carloforte la somma di L. 50.000.000 (cap. 05094) da riversare ai pescatori che hanno partecipato alle operazioni di calo della tonnara nell'anno 1980.

Nella ripartizione della somma il comune terrà conto dei criteri indicati dalla commissione delegata dagli stessi pescatori.

Art. 43.
Contributo alle cooperative per la realizzazione di impianti di stabulazione di molluschi eduli lamellibranchi

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, sino all'importo complessivo di L. 300.000.000 (cap. 05081-01), contributi straordinari per la copertura della differenza tra la spesa sostenuta ed il contributo già erogato in favore delle cooperative beneficiarie di provvedimenti di concessione emessi alla data di entrata in vigore della presente legge, per la realizzazione di impianti di stabulazione di molluschi eduli lamellibranchi, ai sensi della legge n. 192 del 1977.

La corresponsione del contributo di cui al presente articolo potrà avvenire in un'unica soluzione, dopo l'accertamento della regolare esecuzione delle opere, oppure in corso d'opera mediante acconto non superiore all'80 per cento dell'ammontare delle spese sostenute, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori. Il rimanente 20 per cento è corrisposto dopo l'accertamento del regolare completamento delle opere.

Tale contributo straordinario non potrà eccedere l'ammontare complessivo della spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione delle opere, detratto quanto già erogato a titolo di contributo ai sensi delle leggi regionali 21 agosto 1980, n. 25 e 5 marzo 1953, n. 2.

Art. 44.
Agevolazioni creditizie, cooperative produzione lavoro

La quota di finanziamento destinata all'intervento previsto dall'art. 5 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 16, non può eccedere il 30 per cento delle disponibilità complessive della legge stessa: i massimali della spesa ammessa al finanziamento, in deroga agli importi stabiliti dall'art. 4 della predetta legge, sono fissati rispettivamente in L. 600.000.000 per le singole cooperative e in L. 1.200.000.000 per i loro consorzi.

Art. 45.
Contributi agli istituti professionali di Stato alberghieri e per il turismo

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell'anno 1983, ulteriori contributi, per complessive L. 600.000.000 (cap. 11039), ai comuni sede di istituti professionali di Stato alberghieri e per il turismo, per le finalità e con le modalità indicate dall'art. 50 della legge regionale 11 maggio 1983, n. 12.

Art. 46.
Modifica dell'art. 4 della legge regionale 1° agosto 1973, n. 17

L'art. 4 della legge regionale 1° agosto 1973, n. 17, è così riformulato:

« L'assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, con proprio decreto, è autorizzato a concedere ai comuni ed ai consorzi di comuni:

1) contributi per l'attuazione dei piani e programmi previsti dai punti *A*), *B*) e *C*) dell'art. 3 della presente legge, relativi alla costruzione e all'arredamento di nuovi asili-nido;

2) contributi per la manutenzione straordinaria, l'ampliamento e l'adeguamento degli asili-nido comunali già esistenti, nonché l'eventuale loro adeguamento ai requisiti previsti dalla presente legge;

3) contributi per la gestione, il funzionamento, la manutenzione ordinaria e l'arredamento degli asili-nido di proprietà comunale.

L'assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale è autorizzato a provvedere direttamente alla attuazione dei programmi di coordinamento di cui alla lettera *e*) dell'art. 3 della presente legge ».

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, previa deliberazione della giunta regionale, e sentita la competente commissione consiliare, con proprio decreto formula i criteri di erogazione dei contributi di cui al punto 3).

Art. 47.
Modifica dell'art. 55 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32

L'art. 55 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, è sostituito dal seguente:

« L'amministrazione regionale concede adeguati indennizzi agli allevatori ed ai conduttori di fondi rustici per eventuali danni provocati al bestiame e alle colture agricole dalla selvaggina o comunque dalla gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e delle zone di ripopolamento e cattura ».

Art. 48.
Fondi « globali »

Nella tabella *A*, allegata alla legge regionale 10 maggio 1983, n. 12, concernente il fondo speciale di parte corrente (cap. 03016), è introdotta la seguente voce:

voce n. 16-*bis* D.d.L. Agenzia del lavoro L. 100.000.000

Nella stessa tabella sono introdotte le seguenti variazioni in aumento alle voci appresso indicate:

voce n. 5 D.d.L. Contrattazione triennale personale amministrazione regionale ed enti strumentali	L.	9.000.000.000
voce n. 23 D.d.L. Modalità per la concessione ai cittadini residenti in Sardegna di contributi forfettari per le spese di viaggio e per il periodo di soggiorno per ricoveri fuori dalla Regione	»	350.000.000
voce n. 24 D.d.L. Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di servizio farmaceutico	»	120.000.000

In relazione alla conseguente maggiore spesa di L. 9.570.000.000 ed alla utilizzazione delle « altre » riserve della tabella *A* indicante nel successivo art. 49, per complessive L. 780.000.000, il fondo speciale per le spese correnti (fondi regionali cap. 03016) è incrementato di L. 8.790.000.000.

Nella tabella B, allegata alla legge regionale 10 maggio 1983, n. 12, concernente il fondo speciale di parte in conto capitale (cap. 03017), sono introdotte le seguenti voci:

voce n. 1-*bis* D.d.L. Interventi per la valorizzazione delle terre pubbliche	»	2.000.000.000
voce n. 1-*ter* D.d.L Finanziamenti alle comunità montane ed altri enti per il risanamento delle aree degradate	»	900.000.000

In relazione alla conseguente maggiore spesa di L. 2.900.000.000 ed all'utilizzazione delle « altre » riserve della tabella *B* indicate nel successivo art. 49, per complessive L. 33.629.000.000, il fondo speciale per le spese in conto capitale (fondi regionali cap. 03017) è ridotto di L. 30.729.000.000.

Art. 49.
Copertura finanziaria

Alle nuove e maggiori spese previste, per il 1983, dalla presente legge, si fa fronte con le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per lo stesso anno:

(*Omissis*).

Art. 50.

Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni entro venti giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 51.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 29 dicembre 1983

ROJCH

(431)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1983, n. **44.**

Variazione dell'aliquota della tassa regionale di circolazione di cui alla legge regionale 27 dicembre 1971, n. 2.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 28 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1984 la tassa regionale di circolazione è determinata nella misura del 110 per cento della corrispondente tassa erariale ridotta ai sensi dell'art. 4, secondo e penultimo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La tassa medesima è ulteriormente aumentata del 5 per cento a norma dell'art. 4, terzo comma, della citata legge per le seguenti categorie di veicoli:

a) autobus ad uso privato;

b) autoscafi ad uso privato;

c) autovetture con motore di potenza superiore a 25 CV fiscali;

d) autovetture ad uso noleggio di rimessa;

e) rimorchi ad uso abitazione;

f) autoveicoli attrezzati per campeggio;

g) motocicli con motore di potenza superiore a 6 CV fiscali.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 6 dicembre 1983

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1983, n. **45.**

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 15 giugno 1981, n. 21: « Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 28 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 15 giugno 1981, n. 21, è sostituito dal seguente:

« I provvedimenti amministrativi e gli altri atti, elencati nella tariffa allegata che è parte integrante della presente legge, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa ».

Art. 2.

L'ammontare delle tasse sulle concessioni regionali e delle altre tasse, sovratasse e contributi indicati nella tariffa allegata alla legge regionale 15 giugno 1981, n. 21, è aumentato nella misura del 100 per cento.

Art. 3.

Gli importi delle tasse sulle concessioni regionali e delle altre tasse, sovratasse e contributi, come dovuti a seguito dell'applicazione dell'art. 2 della presente legge, sono ulteriormente aumentati del 20 per cento con effetto dal 1° gennaio 1984.

Gli importi derivanti dall'aumento sono arrotondati alle cinquecento lire superiori, ad eccezione di quelli relativi a tasse, sovratasse e contributi da determinarsi in relazione a quantità variabili, per i quali l'arrotondamento va operato sul totale della tassa, sovratassa o del contributo.

Art. 4.

Sono esclusi dagli aumenti previsti dagli articoli precedenti gli importi delle tasse di cui ai numeri 15 e 17 della tariffa di cui sopra.

Art. 5.

Gli aumenti previsti dall'art. 2 si applicano ai pagamenti dovuti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 6 dicembre 1983

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1983, n. **46.**

Variazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile di cui alla legge regionale 19 febbraio 1972, n. 2.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 28 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

L'imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato è commisurata al 300 per cento del canone di concessione con effetto dal 1° gennaio 1984.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 6 dicembre 1983

MAGNANI

(458)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227